



A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 4/2024** dell'Ordine

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31
www.peritiindustriali.como.it

NEWS LETTER

INDICE:

- Acustica
- Edilizia
- Elettrotecnica
- Energia
- EPPI
- LL.PP.
- Sicurezza
- Urbanistica
- Vigili del Fuoco
- Varie



ACUSTICA

ACUSTICA

ISOLAMENTO ACUSTICO SERRAMENTI

Nuova Norma UNI 11296:2024

Dal 3 maggio 2024 è disponibile sul sito UNI la norma 11296:2024 riguardante:

Acustica in edilizia – Posa in opera di serramenti e altri componenti di facciata – Criteri finalizzati all’ottimizzazione dell’isolamento acustico di facciata dal rumore esterno.

La norma – che sostituisce la precedente UNI 11296:2018 – si applica agli interventi su edifici esistenti e di nuova costruzione, riferiti unicamente ai casi di propagazione del rumore per via aerea.

La norma 11296:2024 è una guida fondamentale per professionisti del settore come progettisti e serramentisti e offre indicazioni chiare e aggiornate sulla verifica dell’isolamento acustico dai rumori esterni e la scelta adeguata di materiali per facciate, tapparelle, finestre e sistemi di ventilazione.

Rispetto alla precedente versione del 2018, la normativa 2024 include numerosi disegni e schemi che arricchiscono le pratiche di progettazione e installazione, trasformando le “buone prassi del mestiere” in “buone pratiche indicate in norma”.

Ricordiamo che per il contenimento dell’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti abitativi i riferimenti normativo sono il D.P.C.M. 5 dicembre 1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici” (in vigore dal 20-02-1998) e la norma UNI 11367 (“Classificazione acustica degli edifici”).

La UNI 11296:2024 sull’isolamento acustico degli edifici e posa in opera di serramenti ed altri componenti

La 11296:2024 definisce i criteri per la posa in opera di componenti di facciata, quali:

- serramenti;
- sistemi dispositivi per il passaggio dell’aria;
- sistemi di oscuramento/schermatura;
- altri componenti presenti in facciata.

Si applica anche ai serramenti interni di separazione tra ambienti che richiedono protezione dal rumore.

L’appendice A della norma costituisce documento di riferimento per l’applicazione dei D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 (art. 5) e 30 marzo 2004, n. 142 (art. 6 e 7), relativi alle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare e ferroviario, mediante interventi diretti sui ricettori.

La norma fornisce, inoltre, indicazioni sulla verifica dell'isolamento acustico della facciata dal rumore esterno

Link di riferimento: <https://store.uni.com/uni-11296-2024>



EDILIZIA

EDILIZIA

DECRETO “SALVA CASA”

Slide illustrative MIT + Focus ANCE D.L. n° 64/2024

Condono edilizio 2024: la guida al “decreto salva casa 2024” con PDF, slide e faq
Condono edilizio 2024: cosa può sanare? Quanto costa? Analisi completa del “decreto salva casa 2024” con testo PDF, esempi e aggiornamenti in tempo reale.

Il “decreto salva casa” rappresenta una nuova opportunità per i tecnici e i professionisti dell'edilizia. Si stima che oltre la metà degli immobili italiani potrebbe beneficiare delle nuove possibilità di sanatoria delle piccole difformità, con effetti immediati sull'incremento della domanda di incarichi e servizi professionali. Allo stesso tempo, ai tecnici saranno richiesti nuovi adempimenti e nuove responsabilità.

Ecco nel dettaglio le disposizioni del decreto che chiamano direttamente in causa i tecnici, rendendoli attori di intermediazione e consulenza indispensabili nel rapporto tra cittadini- proprietari di immobili e pubblica amministrazione.

Datazione degli interventi e degli immobili

L'aspetto più delicato che riguarda i tecnici è quello relativo alla datazione degli interventi e degli immobili.

Le nuove norme sulla “doppia conformità” semplificata (conformità alle norme edilizie del tempo di realizzazione più conformità alle sole norme urbanistiche del tempo di presentazione della domanda di sanatoria) rendono fondamentale l'attestazione dell'epoca di realizzazione dell'intervento per capire quali regole tecniche e di progettazione applicare.

Il provvedimento stabilisce che la datazione è provata “attraverso informazioni catastali, riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio o qualsiasi altro atto, pubblico o privato, oltre che dai titoli edilizi”.

Qualora questa documentazione non fosse disponibile, spetterà al tecnico incaricato di attestare “la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità”. In caso di dichiarazione falsa o mendace, “si applicano le sanzioni penali”.

Calcolo e quantificazione della sanzione: spetta al professionista la stima

Per la sanatoria delle difformità parziali il decreto salva-casa prevede il pagamento di una sanzione da 1.000 a 30.894 euro.

L'importo esatto della sanzione è pari “al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi” che vengono resi legittimi.

Per gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, la sanzione è pari “al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”.

L'importo della sanzione pecuniaria da versare dovrà essere determinato da un professionista abilitato e sarà determinato sulla base di questi parametri “previa perizia di stima”. Il decreto non specifica quali criteri o metodologie dovranno essere adottati per fare questa perizia. Resta quindi a carico del professionista la valutazione dell'immobile da regolarizzare.

Tolleranze costruttive e attestazione antisismica

In caso di immobili in zone a rischio sismico medio alto nei quali siano presenti elementi considerati legittimi in base alle nuove regole sulle tolleranze (sia costruttive che esecutive), un tecnico dovrà attestare che questi interventi rispettino le prescrizioni del Testo unico edilizia in materia di progettazione antisismica. L'attestazione dovrà essere trasmessa allo sportello unico edilizia, per l'acquisizione dell'autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale.

Si stabilisce infine che le nuove regole sulle tolleranze non possono "comportare limitazione dei diritti dei terzi. A tal fine il tecnico abilitato dovrà verificare la sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, ed indicare le attività necessarie per eliminare tali limitazioni nonché presentare i relativi titoli edilizi, ove necessari".

DIFFERENZA TRA TETTOIA E PORTICATO

Consiglio di Stato Sentenza del 22 aprile 2024, n. 3645

Tettoia e porticato, di primo acchito potrebbero sembrare due termini interscambiabili per individuare la stessa tipologia di struttura, ma con una enfasi (sottesa alle dimensioni e consequenziali effetti giuridici) diversa. In verità le cose non stanno proprio così: la differenza architettonica tra le due strutture può essere accomunata dall'impatto urbanistico che una tettoia può avere al pari di un portico. La distinzione tra i due manufatti è operata dal Consiglio di Stato nella medesima sentenza n. 3645/2024 che abbiamo già affrontato nel caso del garage con bagno e cambio di destinazione d'uso.

La raccomandazione, in ogni caso, è sempre la stessa al fine di evitare un abuso edilizio: tenere sott'occhio non solo materiali, tecniche costruttive e dimensioni, ma soprattutto modo d'uso più o meno prolungato nel tempo ed impatto sull'ambiente circostante del manufatto, per non rischiare di sbagliare la scelta del giusto titolo edilizio che dovrà accompagnare la realizzazione del nostro progetto.

Tettoia e porticato in edilizia non sono la stessa cosa. Ma possiamo dire lo stesso in ambito giuridico?

Nella richiesta di accertamento di conformità (art. 36 D.P.R. 380/2001) presentata da un privato per alcuni lavori eseguiti tramite una non appropriata CILA, poi negata dal Comune per mancata doppia conformità urbanistica, c'era anche la creazione di un porticato dalle seguenti caratteristiche costruttive:

- copertura in tavolato e sovrastante manto di tegole, sostenuta da piedritti in un lato e ancorata a parte muraria dell'abitazione per un lato;
- con un perimetro sostanzialmente rettangolare con il lato parallelo alla strada di 6,15 m e quello ad essa ortogonale di 3,1 m, per una superficie totale di 19,06 m².

Il Comune, indicando il manufatto descritto come "porticato" (al contrario del proprietario che lo definiva "tettoia"), sottolineava che si trattava di costruzione accessoria realizzata in dispregio delle norme tecniche di attuazione (N.T.A.) del piano particolareggiato esecutivo (PPE) del Piano regolatore generale (PRG) riferito al quartiere dove insisteva la proprietà immobiliare.

Di diverso parere il proprietario, che nel ricorso al Tar rivendicava invece:

- la compatibilità urbanistica della "tettoia/porticato", poiché data la sua esigua consistenza non sarebbe andata in contrasto con le NTA al PPE;
- l'utilizzo del termine "tettoia" in luogo di quello "porticato", cui invece si riferivano gli atti comunali, più consoni a renderne percepibile (secondo il proprietario) la mancanza di impatto in termini urbanistici.

Per il Tar Lombardia "tettoia" e "porticato" costituiscono due strutture differenti ma che hanno le stesse implicazioni giuridiche

Il Collegio ha notato che le diverse denominazioni degli elementi architettonici, come "porticato" o "tettoia", sono state dettagliatamente definite nel Regolamento edilizio-tipo. Questo regolamento, approvato in sede di Intesa Stato-Regioni (siglata in attuazione dell'art. 4, comma 1-sexies del D.P.R. 380/2001), mira a standardizzare i termini utilizzati negli uffici e nei regolamenti comunali.

Per i giudici, anche se queste definizioni aiutano a descrivere l'intervento architettonico, lo stesso: non ne consente anche la diversificazione di regime giuridico, a parità di risultato finale tali definizioni, insomma, non comportano una differenza nel regime giuridico. Secondo il regolamento:

- una "tettoia" è una struttura di copertura per spazi aperti sostenuta da una struttura discontinua;
- mentre un "porticato" è un'area coperta al piano terreno degli edifici, aperta su uno o più lati verso l'esterno.

Essi, in proposito, chiariscono che nel caso in esame:

Quand'anche ciò non basti a qualificare l'opera in concreto come "porticato", piuttosto che "tettoia", sia per la presenza dei pilastri o piedritti, sia per l'ubicazione in sviluppo del fronte del villino, ne è chiaro l'impatto sulla sagoma dello stesso.

In conclusione, su tutto resta palese che il manufatto in questione non solo costituisce una "nuova opera" per la quale l'appellante ha chiesto il permesso in sanatoria, ma, oltretutto, rientra nella più generica dizione di "costruzione accessoria", vietata dalle N.T.A. del piano particolareggiato operante nella zona.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link di riferimento: <https://www.segretariacomunalivighenzi.it/sentenza-del-consiglio-di-stato-su-sanatoria-simica-su-effetti-di-inefficacia-della-cila-su-definizione-di-tettoia-e-su-cambio-di-destinazione-duso/23/05/2024/>

RISTRUTTURAZIONE "RICOSTRUTTIVA"

Sentenza Corte di Cassazione - 8 maggio 2024, n. 18044

Con la sentenza 18044/2024 la Corte di Cassazione ritorna sulla nozione di ristrutturazione edilizia, ribadendo che essa per definizione non può mai prescindere dalla finalità di recupero del singolo immobile che ne costituisce l'oggetto.

Il principio resta invariato anche con le semplificazioni apportate dal D.L. 76/2020.

Ti ricordo che la corretta identificazione degli interventi edilizi conduce alla scelta dei titoli abilitativi e della procedura amministrativa adeguata.

Demolizione di centro commerciale e realizzazione di villini: quale titolo abilitativo è richiesto?

Il caso esaminato da giudici riguarda la demolizione di un preesistente edificio commerciale e la realizzazione di due edifici in cinque villini residenziali con diversi sedime, sagoma e volumetria.

Secondo i ricorrenti, il Tribunale d'appello aveva errato nel ritenere necessario il permesso di costruire considerando si fosse configurata una nuova costruzione, per il fatto che i corpi di fabbrica non rispettano l'area di sedime, la sagoma e la volumetria dell'edificio preesistente e ciò senza considerare che la volumetria complessiva non superava quella preesistente.

Per il tribunale sarebbe occorso il permesso di costruire e non una semplice SCIA. Cassazione: la ristrutturazione ricostruttiva si distingue dalla nuova costruzione se mantiene la finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente

L'alta Corte ha confermato la sentenza d'appello ritenendo che possano rientrare in ristrutturazione edilizia, anche dopo le modifiche del Decreto Semplificazioni:

- soltanto quegli interventi finalizzati al recupero di fabbricati esistenti di cui sia conservata traccia, dovendo il nuovo edificio presentare qualche caratteristica funzionale o identitaria coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente.

Di più, per la Cassazione, la ristrutturazione sussiste nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dell'edificio modificato. Addirittura basta anche:

- un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria per far rientrare l'intervento nella nozione di nuova costruzione.

Nel caso in esame, c'è un'evidente discontinuità tra la realizzazione di 10 villini (raggruppati in due diversi corpi di fabbrica) previa demolizione dell'unico immobile preesistente destinato ad attività commerciali.

Non si rinviene né la conservazione né la sostituzione dell'immobile demolito, pertanto si tratta di una nuova costruzione.

Mentre la ristrutturazione edilizia, per definizione, non può mai prescindere dalla finalità di recupero del singolo immobile che ne costituisce l'oggetto.

Peraltro – segnalano i giudici – anche il Consiglio di Stato ha stabilito con sentenza 6092/2023 che nella nozione di nuova costruzione possono rientrare anche gli interventi di ristrutturazione qualora, in considerazione dell'entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione dell'immobile, possa parlarsi di una modifica "radicale" dello stesso, con la conseguenza che l'opera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente diversa da quella preesistente.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

Link diriferimento: <https://www.lavoripubblici.it/documenti2024/lvpb2/sentenza-cassazione-08052024-18044.pdf>

RIUTILIZZO MATERIALE DA DEMOLIZIONE

Sentenza Corte di Cassazione - 8 maggio 2024, n. 180200

I materiali da demolizione sono una risorsa importante per la costruzione, poiché possono essere utilizzati come sottoprodotti in altri processi di produzione. Tuttavia, è necessario garantire che questi materiali siano gestiti in modo sostenibile e legale.

La gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, ricordiamolo, è regolata dalle norme vigenti, come:

- Il D.Lgs. 152/2006 (T.U. ambiente), che stabilisce le condizioni per la qualificazione di un materiale come rifiuto o sottoprodotto;
- Il D.M. 152/2022 (End Of Waste), recante "disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"

Su questo tema è intervenuta recentemente la Corte di Cassazione con una interessante sentenza: la n. 18020/2024.

Demolire un manufatto edilizio costituisce un'operazione molto delicata sotto molteplici punti di vista come ad esempio quello legato alla sicurezza degli operatori del cantiere, gli occupanti delle aree e delle proprietà limitrofe.

Quando l'attività di demolizione può divenire processo di produzione? Il caso Un'impresa di costruzioni veniva condannata dal tribunale per aver realizzato una stradina di cantiere utilizzando materiali da demolizione, scarti vegetali, scarti di carta e cartone.

Nello specifico, all'interno del cantiere attivo, venivano ritrovati circa 100 metri cubi di rifiuti misti da demolizioni e costruzione con carta, cartone e terre da scavo e rocce da scavo.

L'impresa sosteneva in sua difesa:

- che i rifiuti consistevano in materiale di costruzione prodotto in loco (e precisamente da un cantiere limitrofo gestito dalla stessa e finalizzato alla demolizione per ricostruire nuovi fabbricati) non suddiviso, ma buttato a fianco per formare una strada per rendere accessibile il nuovo cantiere;
- l'erronea applicazione dell'art. 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Il tribunale riteneva che i rifiuti non provenissero dal cantiere limitrofo, né fossero destinati alla realizzazione della strada, considerando la loro notevole quantità e il fatto che fossero rifiuti miscelati e non adeguatamente separati.

La questione giungeva infine sul tavolo della Cassazione.

La differenza tra rifiuto e sottoprodotto in base alle condizioni previste dalla legge va provata dall'interessato

Gli ermellini hanno ribadito il principio secondo cui:

- l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzo del rifiuto o che escludono la natura di rifiuto ricade su colui che ne invoca l'applicazione.

Inoltre, la Corte ha chiarito che l'attività di demolizione di un edificio non può essere definita un "processo di produzione" ai sensi della normativa, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno qualificati come rifiuti e non come sottoprodotti.

Condizioni per il riutilizzo dei materiali da demolizione

La Cassazione ha sottolineato che per poter qualificare un materiale come sottoprodotto anziché rifiuto (art. 184-bis, D.Lgs. 205/2010 in modifica del D.Lgs. 152/2006), devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge, tra cui:

- il materiale deve trarre origine da un processo di produzione di cui costituisce parte integrante e il cui scopo primario non è la loro produzione;
- deve essere certo che il materiale sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione;
- il materiale può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l'ulteriore utilizzo del materiale deve essere legale e non comportare impatti negativi sull'ambiente o sulla salute.

Nel caso specifico, il ricorrente non ha dimostrato che i materiali abbandonati soddisfacessero tutte le condizioni previste dalla legge per essere qualificati come sottoprodotti anziché rifiuti.

Infine, la Suprema Corte chiarisce che la demolizione di un edificio, che può avvenire per motivi diversi, non è finalizzata alla produzione di alcunché, bensì all'eliminazione dell'edificio medesimo né può assumere rilevanza il fatto che la demolizione sia finalizzata alla realizzazione di un nuovo edificio, che non può essere considerato il prodotto finale della demolizione, in quanto tale attività non costituisce la premessa di una costruzione, che può essere effettuata anche indipendentemente da precedenti demolizioni.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

La sentenza della Cassazione risulta in contrasto con quanto espresso dal D.M. 152/2022 "End Of Waste"?

Il D.M. 152/2022 (End Of Waste) non è menzionato nella sentenza, in quanto quest'ultima si riferisce al D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche. Tuttavia, il principio affermato dalla Cassazione, secondo cui i materiali da demolizione devono soddisfare determinate condizioni per essere qualificati come sottoprodotti anziché rifiuti, è coerente con la normativa vigente in materia di End Of Waste.

Possiamo affermare che entrambi gli atti normativi, D.Lgs. n. 152 del 2006 e D.M. 152/2022, convergono nell'affermare la necessità di dimostrare il soddisfacimento di specifiche condizioni per poter considerare un materiale come sottoprodotto anziché rifiuto.

Link di riferimento: <https://unaltroambiente.it/wp-content/uploads/2024/06/Sentenza-Corte-di-Cassazione-8-maggio-2024-n.-18020.pdf>

VARIANTI IN CORSO D'OPERA NON INFLUENTI SULLA STRUTTURA

L'ordine degli Ingegneri di Como fornisce alcune precisazioni relativamente alle varianti in corso d'opera, in merito alle disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.

In particolare, per quanto riguarda gli aspetti legati all'art.93 del D.P.R. 380 del 2011, è stato chiarito in modo inequivocabile con la D.G.R. 4317 che, nel caso dell'esecuzione di varianti in corso d'opera non influenti sulla struttura, non si rende più necessario il preavviso scritto. La documentazione può pertanto essere depositata da parte del Direttore dei Lavori strutturali unitamente alla Relazione a struttura ultimata/Dichiarazione di regolare esecuzione contestualmente alla fine dei lavori strutturali. Poiché per alcuni comuni resta dubbia la corretta applicazione dei contenuti dell'articolo 65 comma 5 del D.P.R. 380/2011, si vuole precisare che tale articolo è relativo alle sole varianti inerenti a modifiche sostanziali nelle strutture.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE - IL NUOVO REGOLAMENTO UE

Il 10 aprile 2024 il Parlamento Europeo ha ratificato la proposta di nuovo regolamento sui Prodotti da Costruzione approvato dal Consiglio europeo.

L'accordo provvisorio raggiunto con il Parlamento europeo deve ora essere approvato e formalmente adottato da entrambe le istituzioni.

Modificando il regolamento (UE) 2019/1020 e abrogando il regolamento (UE) n. 305/2011, la disposizione fissa nuove armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

L'obiettivo dell'aggiornamento è accelerare la transizione verde rendendo i prodotti sostenibili uno standard, adeguarli ai principi dell'economia circolare e rendere più trasparente il mercato attraverso nuovi sistemi digitali.

Il settore delle costruzioni contribuisce al 5,5% del PIL europeo dando lavoro a 25 milioni di persone attraverso un vasto numero di imprese.

Gli edifici hanno un impatto rilevante sull'ambiente e generano circa il 50% delle risorse estratte e consumate: oltre al 30% dei rifiuti prodotti annualmente nell'UE.

Inoltre, essi contribuiscono al 40% del consumo energetico complessivo dell'Unione Europea e sono responsabili del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all'energia.

La transizione digitale ed ecologica dei progetti di costruzioni e infrastrutture richiede strumenti di lavoro in grado di migliorare l'efficienza, ridurre gli sprechi e contribuire a un futuro più sostenibile per il settore edilizio.

Cosa disciplina il regolamento europeo sui Prodotti da Costruzione: finalità e ambito

Il regolamento europeo sui Prodotti da Costruzione stabilisce:

- norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita;
- requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione;
- i diritti e gli obblighi per gli operatori economici che trattano prodotti da costruzione o loro componenti;
- gli obblighi per gli altri operatori che forniscono servizi connessi alla fabbricazione e alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.

Il nuovo regolamento si applica ai prodotti da costruzione, inteso come qualsiasi elemento fisico avente o meno una forma, compresi prodotti fabbricati tramite stampa 3D, oppure un kit immesso sul mercato, anche mediante fornitura al cantiere, per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse fatta eccezione per gli elementi che sono necessariamente integrati innanzitutto in un kit o in un altro prodotto da costruzione prima di essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione.

I metodi e i criteri per valutare la prestazione di un prodotto in relazione alle sue caratteristiche essenziali sono stabiliti in norme armonizzate che stabiliscano le caratteristiche essenziali e i relativi metodi di valutazione per una o più famiglie di prodotti o per una o più categorie di prodotti all'interno di una famiglia.

Tali norme sono elaborate su richiesta della Commissione da una o più organizzazioni europee di normazione.

Se un prodotto è coperto da una specifica tecnica armonizzata, il fabbricante è soggetto al sistema di valutazione e verifica e redige una dichiarazione di prestazione e di conformità prima che tale prodotto sia immesso sul mercato.

La dichiarazione di prestazione e di conformità descrive la prestazione dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche armonizzate o a un documento per la valutazione europea.

Regolamento europeo sui Prodotti da Costruzione 2024: al via la transizione verde e digitale verso un'economia circolare

Nella dichiarazione di prestazione e di conformità i produttori saranno tenuti a divulgare la prestazione di sostenibilità ambientale del prodotto durante il suo ciclo di vita per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

- effetti dei cambiamenti climatici – totale;
- effetti dei cambiamenti climatici – combustibili fossili;
- effetti dei cambiamenti climatici – biogenici;

- effetti dei cambiamenti climatici – uso del suolo e cambiamento di uso del suolo
- riduzione dello strato di ozono;
- potenziale di acidificazione
- eutrofizzazione delle acque dolci;
- eutrofizzazione delle acque marine;
- eutrofizzazione terrestre;
- ozono fotochimico;
- impoverimento abiotico – minerali, metalli;
- impoverimento abiotico – combustibili fossili;
- consumo di acqua;
- particolato;
- radiazioni ionizzanti, salute umana;
- ecotossicità, acque dolci;
- tossicità per gli esseri umani, effetti cancerogeni;
- tossicità per gli esseri umani, effetti non cancerogeni;
- impatti legati all'uso del suolo.

La prestazione di sostenibilità ambientale dovrà essere estesa anche all'imballaggio utilizzato o che più probabilmente sarà utilizzato.

Per i nuovi prodotti, i cicli di vita calcolati dovrebbero includere tutte le fasi della vita di un prodotto, dall'acquisizione delle materie prime o dalla produzione a partire da risorse naturali al loro smaltimento finale (importante è il riferimento alla sostenibilità, durabilità, riutilizzabilità dei prodotti, alla manutenzione e alla riduzione dei rifiuti), compresi i potenziali benefici e carichi al di fuori dei limiti. A tale scopo, l'ambito di applicazione del regolamento è esteso ai prodotti usati e rifabbricati; è prevista l'introduzione di specifiche tecniche per garantire gli standard di sicurezza e sostenibilità.

Una sola marcatura CE

Nel nuovo regolamento si stabilisce che “nella dichiarazione di prestazione e di conformità non può essere apposta altra marcatura oltre alla marcatura CE”.

Nel mercato interno, la marcatura CE dovrebbe essere l'unico simbolo che conferma la conformità dei prodotti alle specifiche tecniche armonizzate, evitando così la frammentazione del mercato e le informazioni fuorvianti causate da diverse metodologie di valutazione. Le marcature supplementari, che possono confondere e ingannare consumatori e operatori del mercato, non dovrebbero essere utilizzate insieme alla marcatura CE.

Queste marcature extra possono anche danneggiare la chiarezza e l'efficacia della marcatura CE e creare svantaggi competitivi, specialmente per le piccole e medie imprese (PMI), che potrebbero trovarsi svantaggiate. Nonostante il divieto di marcature aggiuntive sullo stesso prodotto della marcatura CE, altri tipi di marcature sono permessi sul mercato unico, a patto che non confondano o ingannino il consumatore né compromettano la visibilità o la comprensibilità della marcatura CE.

“Per evitare dichiarazioni fuorvianti, le dichiarazioni dei fabbricanti di prodotti da costruzione dovrebbero basarsi su un metodo di valutazione contenuto in specifiche tecniche armonizzate, se disponibile.”

La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.

Apponendo la marcatura CE sul prodotto, o avendola apposta, l'operatore economico:

- indica di essersi assunto la responsabilità della conformità del prodotto alla prestazione dichiarata.
- diventa responsabile della prestazione dichiarata e del rispetto di tali requisiti conformemente al diritto nazionale in materia di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

La marcatura CE è l'unica marcatura che attesta la prestazione del prodotto per quanto riguarda le caratteristiche essenziali valutate conformemente al regolamento.

Nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione

L'applicazione uniforme delle nuove norme armonizzate si baserà su un nuovo sistema di passaporti digitali dei prodotti da costruzione, prevista dall'art. 75 del nuovo Regolamento europeo dei Prodotti da Costruzione.

Esso sarà istituito da un regolamento dell'Unione Europea e dovrà essere compatibile e interoperabile.

bile con il passaporto digitale dei prodotti sostenibili, senza che sia compromessa l'interoperabilità con la modellizzazione delle informazioni sugli edifici, tenendo conto delle caratteristiche e dei requisiti specifici relativi ai prodotti da costruzione. Il regolamento sul passaporto digitale dei prodotti da costruzione dovrà:

- individuare tutti i soggetti, compresi gli operatori economici, i clienti, i disinstallatori, gli utenti e le autorità nazionali competenti, che devono avere accesso alle informazioni contenute nel passaporto del prodotto, tenendo conto della necessità di tutelare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili, come pure di garantire la sicurezza delle opere di costruzione;
- stabilire le modalità dettagliate per l'aggiornamento delle informazioni contenute garantendo la disponibilità di passaporti dei prodotti in caso di insolvenza, liquidazione o cessazione dell'attività nell'Unione dell'operatore economico che ha creato il passaporto del prodotto o, se necessario, dopo la scadenza degli obblighi dei fabbricanti di garantirne la disponibilità, compresa l'istituzione di un sistema di back-up da parte dei fornitori di servizi di passaporto del prodotto.

Il passaporto corrisponde al prodotto-tipo e al suo codice di identificazione unico e include:

- la dichiarazione di prestazione e di conformità;
- le informazioni generali, le istruzioni per l'uso e le informazioni sulla sicurezza;
- la documentazione tecnica.

Inoltre, dovrà stabilire se richiesto un sistema dei seguenti requisiti:

- sistema di certificazione per i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto per verificare i requisiti basati sulla norma del regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- norme e procedure più dettagliate o alternative relative al ciclo di vita degli identificativi, dei supporti di dati, delle credenziali digitali e del registro dei passaporti del prodotto a quelle stabilite dal regolamento (UE) sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili;
- sistema accessibile per un periodo di 25 anni dopo l'immissione sul mercato dell'ultimo prodotto corrispondente al suo prodotto-tipo e che l'operatore economico metta a disposizione il passaporto digitale del prodotto per almeno 10 anni, senza che, nel caso di un periodo più lungo, ciò comporti costi e oneri sproporzionati per gli operatori economici;
- la necessità di garantire la disponibilità di informazioni per il riutilizzo e la rifabbricazione dei prodotti.

Incentivi per prodotti da costruzione a prestazioni elevate

Secondo le disposizioni dell'Unione Europea, gli Stati membri devono provvedere ad attuare incentivi per una categoria di prodotti espresse in classi di prestazione più elevate e gli incentivi dovranno favorire i prodotti con le migliori prestazioni ambientali.

Nel definire le classi di prestazione, il regolamento considera diversi criteri, quali:

- numero di prodotti in ciascuna classe di prestazione;
- garantire che i prodotti soddisfino le prescrizioni senza avere un impatto negativo sui consumatori dal punto di vista economico.

Appalti pubblici verdi (GPP)

Il regolamento introduce requisiti a livello UE per il GPP per i materiali da costruzione a partire dalla fine del 2026. L'art. 83 richiede alla Commissione di adottare atti delegati a stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. Questi requisiti si applicano alle procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono applicare tali requisiti minimi obbligatori quando richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono decidere di stabilire requisiti più ambiziosi o aggiuntivi relativi alle caratteristiche essenziali dei prodotti. Questo è permesso purché non comporti costi sproporzionati o difficoltà tecniche e sia in linea con la necessità di promuovere la sostenibilità ambientale.



ELETTROTECNICA

FOTOVOLTAICO - SCAMBIO SUL POSTO 2024

Cosa sappiamo sulla transizione tra i due regimi? Cosa succede agli impianti fotovoltaici installati nel 2024 e a quelli già esistenti?

In vigore dal 2005, lo “Scambio sul Posto” ha rappresentato per anni una delle principali forme di incentivazione nel settore fotovoltaico.

Con il recepimento della direttiva Red II (D.Lgs. 199/2021) lo scambio sul posto è destinato a sparire con un ideale passaggio delle consegne fra questo regime e il Ritiro Dedicato (senza dimenticare le Comunità energetiche).

In vista dell'imminente scadenza, accogliamo la richiesta di chiarimenti di molti utenti facendo il punto della situazione.

Cos'è e come funziona lo Scambio sul Posto

Lo Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l'energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione.

Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l'immagazzinamento virtuale dell'energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata.

Condizione necessaria per l'erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.

Immagina di avere una casa dotata di un moderno impianto fotovoltaico sul tetto, che genera energia solare durante le ore di luce. Durante questi periodi di produzione, spesso si genera più energia di quella che viene effettivamente consumata. Quel surplus di energia viene riversato nella rete elettrica, mentre nei momenti in cui l'energia prodotta non è sufficiente per coprire i consumi dell'abitazione, come di notte o in periodi di scarsa luminosità, l'energia necessaria viene prelevata dalla rete.

Il concetto chiave dello scambio sul posto è semplice ma rivoluzionario. L'energia in eccesso immessa nella rete viene “scambiata” con quella prelevata successivamente, permettendo ai proprietari di ottimizzare l'uso dell'energia autoprodotta e di ridurre i costi energetici complessivi.

In pratica, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) riconosce al produttore un credito economico proporzionale all'energia immessa, che può essere sfruttato per compensare i costi dell'energia prelevata dalla rete quando la produzione fotovoltaica è ridotta. Quando l'impianto non riesce a coprire i consumi dell'abitazione, il GSE fornisce l'energia mancante dalla rete elettrica.

Il funzionamento dello scambio sul posto può essere così schematizzato:

1. produzione di energia fotovoltaica;
2. immissione in rete dell'energia elettrica prodotta e non consumata attraverso un contatore di scambio;
3. prelievo dell'energia dalla rete elettrica nazionale;
4. rimborso parziale al valore di mercato del surplus calcolato dal GSE tra l'energia immessa nella rete e quella prelevata.

Chi può accedere allo Scambio sul Posto?

Possono accedere allo scambio sul posto:

- il cliente finale in un altro Sistema semplice di produzione e consumo, il quale è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l'ASSPC, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (Scambio sul Posto per ASSPC);

- il cliente finale con punti di prelievo e immissione anche non coincidenti che, al tempo stesso, è produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, ovvero ha ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (Scambio sul Posto altrove).

I soggetti che hanno usufruito del Superbonus, non possono richiedere il servizio di scambio sul posto. Inoltre, chi usufruisce del servizio di scambio sul posto non può attivare contemporaneamente il “ritiro dedicato”.

Ai fini dell’accesso allo scambio sul posto per ASSPC devono essere verificate tutte le seguenti condizioni:

- l’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2007 non è superiore a 20 kW;
- la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31/12/2014 non è superiore a 200 kW;
- la potenza complessivamente installata nell’ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento non è superiore a 200 kW;
- la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell’ASSPC non è superiore a 500 kW.

Per accedere al servizio di Scambio sul posto è necessario stipulare un contratto che presenta le seguenti caratteristiche:

- durata: il contratto ha una durata di un anno solare ed è tacitamente rinnovabile;
- recesso: il produttore può decidere di recedere in qualsiasi momento, senza vincoli. È sufficiente inviare la disdetta tramite il portale informatico del GSE almeno 60 giorni prima della data desiderata di cessazione del contratto.

Come si chiede lo Scambio sul Posto?

Per i produttori interessati a partecipare allo Scambio sul Posto, esistono due modalità di attivazione del servizio:

- l’iter semplificato con il Modello Unico;
- l’iter standard/ordinario.

Scambio sul Posto: iter semplificato con il Modello Unico

Il Modello Unico costituisce un iter semplificato per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di nuovi impianti fotovoltaici ai sensi del D.M. 19 maggio 2015 e ss.mm.ii. e degli impianti di micro-cogenerazione ai sensi del D.M. 16 marzo 2017, per i quali sia richiesto contestualmente l’accesso allo scambio sul posto.

I produttori interessati dovranno interfacciarsi unicamente con i gestori di rete.

Una volta ricevuti i dati necessari dal gestore di rete, il GSE attiverà il contratto e fornirà all’utente il codice e il link per visualizzarlo sul portale Scambio sul posto (SSP), accessibile dall’Area Clienti del GSE. Il contratto sarà attivo dalla data di connessione dell’impianto, come comunicato dal gestore di rete.

Il Modello Unico è adatto per:

- impianti fotovoltaici realizzati presso clienti finali con punti di prelievo attivi in bassa tensione, con potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo e con potenza nominale fino a 50 kW;
- impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici secondo le disposizioni del D.Lgs. 28/11, senza ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo;
- impianti di micro-cogenerazione alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi, gas metano o GPL, con capacità di generazione fino a 50 kWe e con le stesse caratteristiche di cui sopra.

Scambio sul Posto: attivazione con iter standard/ordinario

I produttori che scelgono la modalità standard devono presentare una richiesta entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto, attraverso il servizio Scambio sul Posto accessibile dall’Area Clienti del GSE, e stipulare un contratto per la regolazione dello scambio.

Scambio sul Posto: erogazione dei contributi e conguagli

Il GSE, tramite le letture del contatore comunicate dal gestore, verifica periodicamente quanta energia è stata prelevata e quanta immessa in rete. La verifica viene fatta annualmente, ma il GSE stima degli acconti trimestrali che versa sul conto corrente dell'utente con causale "Contributo in conto scambio".

Alla fine di ogni anno si effettua un conguaglio e vengono corrette le stime per l'anno trascorso. Inoltre, si deve tenere conto del pagamento delle eccedenze nel caso in cui, alla fine dell'anno, il valore economico delle immissioni superi quello dei prelievi. Per gestire le eccedenze, sono previste due opzioni:

1. richiesta di liquidazione in denaro sul conto – in questo caso, l'utente riceverà un rimborso in denaro per il valore delle eccedenze;
2. definizione di un credito per il contributo dell'anno successivo – l'utente può optare per l'utilizzo delle eccedenze come credito per ridurre il costo del contributo dell'anno successivo, consentendo così di abbattere i costi energetici futuri.

Questo sistema offre un'opportunità sia per ottenere un rimborso immediato che per ridurre i costi energetici futuri, consentendo agli utenti di massimizzare i benefici derivanti dal proprio impianto fotovoltaico.

Il GSE procede all'erogazione del contributo in conto scambio su base semestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio) come segue:

- il contributo in conto scambio di acconto del primo semestre viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 31 marzo dell'anno "n" di competenza. L'erogazione viene effettuata entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno "n";
- il contributo in conto scambio di acconto del secondo semestre viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di ottobre di ciascun anno per le convenzioni che risultano attive al 30 settembre dell'anno "n" di competenza. L'erogazione viene effettuata entro il 15° giorno lavorativo del mese di novembre dell'anno "n".

Le tempistiche di pubblicazione possono essere modificate dal GSE in ragione di eventuali variazioni alla normativa di riferimento o per esigenze tecnico-operative condivise con l'AEEGSI.

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene pubblicato entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno "n+1", con riferimento dell'anno di competenza "n". L'erogazione viene effettuata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza.

Scambio sul Posto: come si calcola il contributo?

Una volta che si conosce la quantità di energia scambiata con la rete elettrica, grazie alle letture periodiche dei contatori, è possibile calcolare il contributo relativo allo Scambio sul posto.

Questo contributo rappresenta un rimborso per l'energia che l'utente ha ceduto alla rete. La remunerazione avviene attraverso la vendita dell'energia, a cui si aggiunge il rimborso di parte dei servizi di rete, esclusi gli oneri fiscali.

La formula utilizzata per il calcolo del contributo è:

$$Cs = \min [Oe ; Ce_i] + CU_{sf} \times Es$$

Dove:

- Oe = Onere energia, è il prezzo dell'energia elettrica prelevata e pagata dall'utente ed è il prodotto tra i kWh prelevati ed il prezzo unico nazionale (PUN). Il PUN varia in base all'andamento dei mercati ed è una media nazionale dei prezzi rilevati ogni mese in ogni regione;
- Ce_i = Controvalore dell'energia immessa, è il valore economico dell'energia immessa in rete ed è il prodotto tra i kWh immessi ed il prezzo zonale dell'energia sul "Mercato del Giorno Prima";
- CU_{sf} = Corrispettivo Unitario di Scambio Forfettario, cioè un valore espresso in centesimi di euro calcolato dal GSE che tiene conto delle tariffe di trasmissione, distribuzione, dispacciamento ed alcuni oneri normalmente addebitati in bolletta;
- Es = Energia Scambiata, cioè la quantità di kWh immessi e poi ri-prelevati, è pari al minimo tra kWh immessi e kWh prelevati in totale durante l'anno.

Tariffe a copertura dei costi sostenuti dal GSE

I soggetti responsabili di impianti che presentino, per almeno un giorno nell'anno di riferimento, una convenzione valida di scambio sul posto (a esclusione degli impianti di potenza nominale fino a 3

kWh) sono tenuti a corrispondere al GSE una tariffa a copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo (D.M. 24/12/2014).

Questa tariffa, applicata con cadenza annuale, è costituita da un corrispettivo fisso per ciascuna Convenzione e da uno variabile in funzione della potenza dell'impianto.

Quanto paga lo Scambio sul Posto nel 2024?

Nel 2024 l'energia immessa in rete dall'impianto fotovoltaico e ri-prelevata viene pagata dal GSE con una tariffa media di circa 0,16 € a kWh (pari a circa metà del prezzo medio per acquistare energia dalla rete).

Attualmente, in regime di scambio sul posto paga circa 0,10 €/kWh. La parte eccedente vale circa 0,06 €/kWh (circa un quarto del prezzo medio di acquisto) – pari al PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla Borsa Elettrica Italiana: è il costo all'ingrosso dell'energia elettrica).

Scambio sul Posto 2024: cosa succede agli impianti esistenti? Per i nuovi impianti è ancora possibile attivarlo?

L'orizzonte temporale dello Scambio sul Posto è il 2024.

Riportiamo per maggiore chiarezza il testo integrale dell'art. 9 del D.Lgs. 199/21: "Art.9 – Transizione dai vecchi a nuovi meccanismi di incentivo"

1. Nei decreti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono definiti tempi e modalità per il raccordo con le procedure di assegnazione degli incentivi attivate in attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di garantire continuità nell'erogazione degli incentivi.
2. Decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, il meccanismo dello scambio sul posto è soppresso. I nuovi impianti che entrano in esercizio dopo tale data possono accedere a uno dei meccanismi di cui ai precedenti articoli alle condizioni e secondo le modalità ivi stabilite, ovvero al ritiro dedicato dell'energia di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
3. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono altresì i criteri e le modalità per la graduale conversione al meccanismo di cui all'articolo 7 degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024."

La norma stabilisce che non sarà più possibile accedere a contratti di Scambio sul Posto a partire dal novantunesimo giorno trascorso dall'entrata in vigore di tali decreti.

Tali atti ad oggi non sono stati ancora emanati.

Impianti esistenti: uscita graduale e opzioni di rinnovo in base alla data di prima sottoscrizione

Per coloro che già usufruiscono di questo incentivo, la data da segnare in rosso sul calendario è il 31 dicembre 2024, quando la norma citata prevede il passaggio verso forme di incentivazione diverse, come le comunità energetiche o il ritiro dedicato.

I decreti previsti dovranno stabilire, infatti, i criteri e le modalità per la conversione degli impianti in esercizio operanti in scambio sul posto, "da attuarsi a decorrere dal 31 dicembre 2024".

A tal proposito, all'art. 4-ter del D.L. Energia (convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024) è previsto che, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3, del D.Lgs. 199/21, l'ARERA, su proposta del GSE, disciplina le modalità per la graduale uscita dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 2024, degli impianti in esercizio operanti in Scambio sul Posto, sulla base dei seguenti principi:

- priorità di uscita dal servizio degli impianti aventi maggiore potenza e anteriorità della data di entrata in esercizio, nonché di quelli incentivati in conto esercizio dal medesimo GSE. Le convenzioni di scambio sul posto in essere alla data di entrata in vigore della Legge 11/2024 non possono, in ogni caso, essere rinnovate per un periodo superiore a quindici anni decorrenti dalla data di prima sottoscrizione delle convenzioni medesime;
- applicazione delle modalità di ritiro dedicato, anche per periodi non inferiori a cinque anni, a meno di esplicita diversa indicazione in merito ad altre forme di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

Per i i nuovi impianti è ancora possibile richiedere l'attivazione dello Scambio sul posto?

Il quesito che resta aperto per i nuovi impianti è: i possessori di un nuovo impianto fotovoltaico che abbiano le caratteristiche per accedere all'incentivo potranno fare richiesta dell'agevolazione anche per tutto il 2024?

Per i nuovi impianti fotovoltaici, formalmente, è ancora possibile richiedere l'attivazione dello Scambio sul Posto.

Anche in questo caso, infatti, alla soppressione prevista non sono seguiti i decreti che avrebbero dovuto sancire la fine effettiva dello scambio sul posto. In mancanza di istruzioni specifiche lo Scambio sul Posto continua, di fatto, ad essere in vigore.

Dopo la fine dello scambio sul posto, i proprietari di impianti fotovoltaici avranno due possibilità:

1. il Ritiro Dedicato: vendere tutta l'energia prodotta al GSE al prezzo stabilito dal decreto ministeriale;
2. l'autoconsumo e adesione alle comunità energetiche con immissione in rete delle eccedenze: consumare l'energia prodotta e immettere l'eccedenza nella rete, ricevendo un corrispettivo basato sul valore di mercato dell'energia.

LUCE E ILLUMINAZIONE

Norma UNI EN 12464-1

La norma UNI EN 12464-1:2021 dal titolo: “Luce e illuminazione – Illuminazione dei posti di lavoro – Parte 1: Posti di lavoro in interni” sostituisce la UNI EN 12461:2011 e stabilisce i requisiti minimi per l'illuminazione dei luoghi di lavoro in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza.

Una corretta illuminazione, all'interno dei luoghi di lavoro, è fondamentale per garantire un benessere visivo dei lavoratori. Come per ogni aspetto legato agli ambienti lavorativi, anche l'illuminazione è regolamentata da vari riferimenti normativi, come l'allegato IV “requisiti dei luoghi di lavoro” del D.Lgs.81/2008, l'allegato XXXIV “videoterminali” del D.Lgs. 81/2008 e la norma UNI EN 12464 “luce e illuminazione – illuminazione dei posti di lavoro”.

L'illuminazione all'interno di un luogo di lavoro deve essere adeguata in modo da assicurare al lavoratore le condizioni ottimali per portarlo a svolgere la sua attività in totale sicurezza. In caso contrario, un'illuminazione non corretta comporta diversi disturbi sulla salute del lavoratore che vanno ad influire sulla produttività e il rendimento individuale.

È importante, quindi, verificare sempre che le condizioni siano effettivamente rispettate e che gli impianti illuminotecnici siano stati realizzati ad opera d'arte.

La UNI EN 12464-1: i 3 requisiti di illuminazione

La UNI EN 12464-1 specifica i requisiti di illuminazione per le persone nei luoghi di lavoro interni che corrispondono ad esigenze di comfort visivo e di prestazione visiva di persone con capacità ottalmiche (visive) normali e corrette. La seconda parte, invece, è specifica per i posti di lavoro in esterno. È essenziale che, per una buona pratica di illuminazione, oltre agli illuminamenti richiesti, siano soddisfatte ulteriori esigenze qualitative e quantitative. I requisiti di illuminazione sono determinati dalla soddisfazione di 3 esigenze umane principali:

- comfort visivo: i lavoratori hanno una sensazione di benessere e questo contribuisce all'ottenimento di alti livelli di produttività e ad una più alta qualità del lavoro;
- prestazione visiva: i lavoratori svolgono i loro compiti visivi anche in situazioni difficili e periodi di tempo più lunghi;
- sicurezza: i punti luce devono essere installati in sicurezza.

UNI 12464: i 7 criteri che determinano l'ambiente luminoso

I criteri principali che determinano l'ambiente luminoso in relazione all'illuminazione elettrica e all'illuminazione mediante luce diurna sono 7:

1. distribuzione delle luminanze, bisogna evitare elevati contrasti di luminanze eccessivamente elevati o troppo bassi ai fini di aumentare il comfort visivo; esistono veri e propri fattori di riflessione per il calcolo adatto alle luminanze:
 - per il soffitto da 0.6 a 0.9;
 - per le pareti da 0.3 a 0.8;
 - per i piani di lavoro da 0.2 a 0.6 e per il pavimento da 0.1 a 0.5;
2. illuminamento medio, ossia devono essere mantenuti degli illuminamenti medi per garantire il comfort visivo ai lavoratori e riguardano le superfici indicate nella zona del compito visivo;

3. illuminamento delle zone circostanti al compito che può essere più basso di quello del compito ma non deve essere minore a determinati valori;
4. abbagliamento molesto che impedisce una visione corretta del compito visivo;
5. apparenza del colore che si riferisce al colore apparente della luce emessa ed è definita dalla temperatura di colore correlata;
6. resa del colore che definisce la capacità effettiva della lampada a restituire in modo adeguato i colori;
7. fattore di manutenzione che deve essere stabilito dal progettista in base alle conoscenze dell'impianto.

Calcolo illuminotecnico con Impiantus-ELETTRICO

UNI EN 12464: la distribuzione della luminanza

La distribuzione della luminanza nel campo visivo controlla il livello di adattamento degli occhi che a sua volta influenza la visibilità del compito. Una luminanza di adattamento ben equilibrata è fondamentale per aumentare l'acuità visiva, la sensibilità del contrasto e l'efficienza delle funzioni oculari. La distribuzione della luminanza nel campo visivo influisce sul comfort visivo. Si dovrebbero evitare:

- luminanze e contrasti troppo elevati che causano abbagliamento;
- variazione di luminanza tanto elevata da provocare fatica per il riadattamento degli occhi;
- luminanze tanto basse che originano un ambiente di lavoro monotono e poco stimolante.

Come si fa per distribuire in maniera corretta la luminanza? Si devono considerare le luminanze di tutte le superfici. Per evitare l'oscurità e per alzare i livelli di adattamento e il comfort delle persone presenti negli edifici è opportuno disporre di superfici interne brillanti. Il progettista illuminotecnico deve considerare e scegliere i requisiti di riflettanza e di illuminamento appropriati per le superfici interne.

Norma UNI EN 12464: riflettanza e illuminamento delle superfici

Riflettanze elevate delle superfici contribuiscono al risparmio energetico e possono indurre un migliore comfort visivo. Per la scelta dei materiali si raccomandano i seguenti intervalli di riflettanza:

- soffitto: da 0.7 a 0.9;
- pareti: da 0.5 a 0.8;
- pavimento: da 0.2 a 0.6.

Riflettanze di oggetti più grandi come ad esempio gli arredi e i macchinari, dovrebbero rientrare nell'intervallo che va da 0.2 a 0.7. Gli illuminamenti sulle pareti e sui soffitti insieme alle riflettanze delle superfici contribuiscono alle luminanze e sono indici della brillantezza del locale percepita. Le aree che devono essere illuminate sono aree del compito e di attività, l'area circostante, l'area di sfondo, le pareti, il soffitto e gli oggetti nello spazio. Cos'è l'abbagliamento?

L'abbagliamento è la sensazione sgradevole prodotta da aree particolarmente brillanti al interno del campo visivo come ad esempio le superfici illuminate, parti di apparecchi di illuminazione, finestre e/o lucernai. L'abbagliamento va limitato al fine di evitare errori, fatica e/o incidenti. Come può essere evitato?

- schermando la sorgente luminosa e/o limitando la luminanza delle superfici luminose;
- limitando l'abbagliamento molesto. Per gli apparecchi di illuminazione si deve applicare il metodo dell'UGR, indice di abbagliamento unificato (ove valido).

Luminanza media massima di un elemento ottico luminoso ad angoli fotometrici verticali specificati

Illuminazione delle postazioni di lavoro con videoterminali (DSE)

L'illuminazione delle postazioni di lavoro con attrezzature munite di videoterminali (DSE) deve essere appropriata per tutti i compiti visivi da svolgere alla postazione: lettura dello schermo, del testo stampato, scrittura su carta, lavoro alla tastiera. I riflessi delle attrezzature, ma anche della tastiera, possono generare abbagliamento debilitante e abbagliamento molesto. Bisogna, quindi, posizionare e disporre gli apparecchi in modo tale da evitare le riflessioni di brillantezza elevata.

La luminanza della parete di sfondo dovrebbe essere bilanciata rispetto alla brillantezza dello schermo. La luce può ridurre il contrasto della presentazione su un'attrezzatura munita di videoterminale per mezzo di:

- riflessi generati dall'illuminamento sulla superficie degli schermi;
- luminanze provenienti da apparecchi di illuminazione e da superfici brillanti che riflettono sullo schermo.

Progettazione illuminotecnica

Per poter applicare i criteri di progettazione illuminotecnica per il progetto illuminotecnico si dovrebbe tener conto di:

- requisiti di illuminamento raccomandati;
- funzionamento del sistema di illuminazione;
- requisiti di efficienza energetica;
- variabilità della luce.

FOTOVOLTAICO NEL CENTRO STORICO

Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17

Sono concessi gli impianti fotovoltaici nei centri storici? Normativa, procedura e casi giuridici per installazioni a norma.

L'installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici è possibile, ma richiede il rispetto di alcune condizioni per garantire la compatibilità paesaggistica.

Con il D.L. 17/2022 infatti non è più obbligatorio ottenere autorizzazioni specifiche per installare pannelli solari sui tetti degli edifici, a meno che gli edifici stessi non siano soggetti a vincoli paesaggistici definiti dagli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali o da ulteriori normative regionali.

È importante tenere presente che le procedure possono variare da regione a regione e da comune a comune.

Fotovoltaico nei centri storici: normativa di riferimento

Il D.L. 17/2022, decreto bollette, consente di installare impianti fotovoltaici in edilizia libera anche all'interno dei centri storici, purché si trovino in zone prive di vincoli.

Nel panorama energetico attuale, l'implementazione di sistemi fotovoltaici emerge come una strategia chiave per la transizione verso fonti energetiche rinnovabili. Recentemente, l'installazione di pannelli solari è diventata una pratica diffusa anche nei centri urbani consolidati. Tuttavia, in queste aree, è imprescindibile valutare una serie di fattori e comprendere appieno le normative edilizie per evitare possibili sanzioni.

In aggiunta, per garantire la massima efficienza e affidabilità del sistema, è essenziale realizzare una progettazione attenta e accurata.

Sono concessi gli impianti fotovoltaici nei centri storici?

L'installazione di pannelli fotovoltaici nei centri storici è possibile, ma richiede il rispetto di alcune condizioni per garantire la compatibilità paesaggistica.

Con il D.L. 17/2022 infatti non è più obbligatorio ottenere autorizzazioni specifiche per installare pannelli solari sui tetti degli edifici, a meno che gli edifici stessi non siano soggetti a vincoli paesaggistici definiti dagli articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali o da ulteriori normative regionali.

È importante tenere presente che le procedure possono variare da regione a regione e da comune a comune, quindi è fondamentale verificare i requisiti locali specifici prima di procedere con l'installazione.

Fotovoltaico nei centri storici: normativa di riferimento

Il D.L. 17/2022, decreto bollette, ha introdotto una serie di innovazioni con disposizioni che considerano gli impianti fotovoltaici e solari termici come manutenzione ordinaria.

Ciò significa che è consentito installare impianti fotovoltaici in edilizia libera anche all'interno dei centri storici, purché si trovino in zone prive di vincoli.

Di conseguenza, non sono necessari permessi, autorizzazioni o altri atti amministrativi e tale semplificazione si applica anche alle pertinenze degli edifici, come giardini, terrazzi, autorimesse e depositi.

Tuttavia, questa possibilità si applica esclusivamente al montaggio dei pannelli solari sui tetti e non agli impianti a terra che richiedono l'utilizzo di suolo per i quali conviene sempre consultare la normativa locale per eventuali permessi.

Entrando nello specifico, l'art. 9 del D.L. 17/2022, che contiene semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, prevede che l'art. 7-bis il comma 5 del D.Lgs. 28/2011 sia sostituito e sancisce quanto segue:

1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

“5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'installazione, con qualunque modalità, anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a eccezione degli impianti installati in aree o immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a 141 e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del medesimo codice. In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale”

Secondo il decreto ministeriale 1444/1968 che determina le zone territoriali omogenee, rientrano nella zona A):

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

Pertanto, si fa riferimento all'installazione di impianti fotovoltaici in centri storici che risultano esenti da autorizzazioni.

Quando non è possibile installare pannelli fotovoltaici in centro storico senza permessi?

Come detto, in alcuni casi non è possibile installare gli impianti senza aver ottenuto prima un permesso richiesto.

Si tratta di situazioni in cui:

- gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi comunali possono stabilire o mantenere restrizioni e limitazioni agli interventi su edifici di valore storico, culturale e architettonico;
- gli edifici e le aree possono essere soggetti a severi vincoli secondo il D.Lgs. 42/2004 (Codice del Paesaggio e dei Beni Culturali).

Modello unico semplificato per pannelli fotovoltaici in centro storico

Un'altra importante novità introdotta dal D.L. 17/2022 riguarda la possibilità di presentare il modello unico semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW.

Ricordiamo che l'obiettivo principale del modello unico è quello di fornire un iter più snello e facile da seguire, riducendo così i numerosi adempimenti. Il decreto non cambia le modalità di esclusione per l'installazione di impianti fotovoltaici: il modello unico esclude gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all'articolo 136 comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 42/2004.

Tuttavia, la novità più importante sta nel fatto che possono rientrare gli edifici presenti nell'art. 136, comma 1 lettera c) i quali ai sensi dell'articolo 7-bis comma 5 del D.Lgs. 28/2011, rispettino le seguenti condizioni nella fase di installazione dei pannelli solari:

- non risultino visibili dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici;
- siano integrati nelle coperture;

- nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Centro storico e pannelli fotovoltaici: soluzioni innovative

Esistono diverse soluzioni innovative per integrare i pannelli solari negli elementi architettonici senza compromettere l'aspetto paesaggistico.

Tra di esse le più comuni sono:

- fotovoltaico trasparente: questi pannelli, realizzati in plastica o vetro, consentono il passaggio della luce mentre catturano i raggi UV del sole. Pur avendo un rendimento non elevato, permettono il filtraggio della luce naturale, risultando ideali per finestre, lucernari, balaustre e balconi;
- fotovoltaico colorato: con un buon rendimento, questi pannelli possono integrarsi armoniosamente con le strutture esistenti, riducendo al minimo l'impatto visivo;
- tegole fotovoltaiche: queste tegole svolgono la duplice funzione di copertura e produzione di energia elettrica. Disponibili in diverse tipologie e colori, si adattano sia alle esigenze funzionali che estetiche.

Fotovoltaico nel centro storico: soluzioni innovative

Tegole fotovoltaiche per centri storici

Le tegole fotovoltaiche rappresentano una soluzione innovativa che consente l'installazione di fotovoltaico per la produzione di energia solare integrata nell'architettura degli edifici.

Queste tegole, che assomigliano alle normali tegole per il tetto, sono dotate di celle fotovoltaiche che catturano l'energia solare e la trasformano in energia elettrica.

Le celle sono collegate in serie per formare moduli fotovoltaici completi. Ciò che rende le tegole fotovoltaiche particolarmente vantaggiose è il loro aspetto discreto: i sistemi di fissaggio non sono visibili esternamente, preservando così l'aspetto estetico del tetto.

Questo le rende una scelta ideale in contesti dove i vincoli paesaggistici rendono difficile l'installazione di pannelli solari tradizionali.

Installazione fotovoltaico: sentenze di riferimento

Di seguito si riportano una serie di sentenze che chiariscono alcuni aspetti fondamentali in riferimento all'installazione dei pannelli fotovoltaici sanciti dalla normativa di riferimento in vigore.

Sentenza del Consiglio di Stato sul fotovoltaico nel centro storico

La sentenza n. 2242/2022 del Consiglio di Stato fornisce chiarezza sulle condizioni in base alle quali una Soprintendenza può opporsi all'insediamento di impianti fotovoltaici.

Nel caso specifico, una Soprintendenza si oppose al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, poiché l'area interessata sorgeva nelle vicinanze di un sito archeologico di interesse pubblico. Tuttavia, il Tar accolse il ricorso della società promotrice dell'insediamento fotovoltaico, sostenendo che l'area non era vincolata da restrizioni paesaggistiche o archeologiche e che l'impianto non sarebbe stato visibile. Inoltre, il progetto era considerato di pubblica utilità e urgenza.

La contesa giudiziaria si trasferì in appello presso il Consiglio di Stato, che confermò la decisione del Tar. I giudici del Consiglio di Stato osservarono che il progetto non interferiva direttamente con aree vincolate e non lederebbe beni paesaggistici o archeologici contermini. Pertanto, la Soprintendenza poteva opporsi solo se le decisioni di altre amministrazioni fossero ritenute lesive di beni di interesse ambientale, paesaggistico o culturale già dichiarati, senza proporre alternative meno impattanti per gli interessi pubblici.

Di conseguenza, il ricorso non è stato accolto e l'iter per l'installazione dell'impianto fotovoltaico nel luogo prescelto è stato sbloccato.

Fotovoltaico e autorizzazione paesaggistica: innovazione non vuol dire disturbo

Il Tar Abruzzo, nella sentenza n. 214/2023, ha espresso in una sentenza che vede nuovamente contrapposti i pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico.

Un intrigante caso solleva la questione cruciale dell'integrazione dei pannelli fotovoltaici nel paesaggio, in un contesto dove la Soprintendenza ha negato l'autorizzazione per la realizzazione di impianti fotovoltaici su immobili in un parco paesaggistico vincolato.

Nonostante il progetto prevedesse pannelli inseriti a livello delle tegole, con colore e riflessività in sintonia con l'ambiente, la Soprintendenza ha respinto l'idea, ritenendo i pannelli incompatibili con l'immagine tradizionale della zona. I proprietari hanno ribattuto, sottolineando la mancanza di bilan-

ciamento da parte della Soprintendenza tra la tutela paesaggistica e la necessità di adottare fonti rinnovabili.

Il Tar Abruzzo ha affrontato la questione, riaffermando la necessità di una motivazione dettagliata per il diniego paesaggistico e sottolineando che il favore legislativo per le fonti rinnovabili richiede un bilanciamento accurato. I giudici hanno evidenziato che il cambiamento normativo e la crescente accettazione sociale delle tecnologie rinnovabili richiedono una valutazione attenta dell'inserimento dei pannelli nel paesaggio.

Criticando il diniego automatico della Soprintendenza, il Tar ha sottolineato la mancanza di soluzioni alternative suggerite e ha accolto il ricorso, evidenziando che la proposta dei ricorrenti mirava a conciliare la tutela del paesaggio con lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Link di riferimento: https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/03/03/DI_energia_Gu.pdf



ENERGIA

ENERGIA

IMPIANTI AGRIVOLTAICI

D.M 22.12. 2023, n. 436 “Decreto Agrivoltaico Avanzato”

L'obiettivo è ambizioso: installare 1,04 GW di nuova capacità verde ed una produzione annua di almeno 1.300 GWh puntando sulla sinergia tra agricoltura ed energia solare. Il decreto individua i beneficiari degli incentivi, i requisiti di carattere progettuale degli impianti e le modalità di accesso alle agevolazioni.

Le regole operative, approvate con decreto dipartimentale n. 233 del 16 maggio 2024, forniscono le informazioni necessarie per garantire il rispetto delle previsioni del D.M. Agrivoltaico ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti, composti da:

- un contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili a valere sulle risorse finanziarie del PNRR;
- una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

La procedura telematica di presentazione delle domanda di agevolazione è aperta dal 4 giugno 2024 al 2 settembre 2024.

Agrivoltaico: cos'è

L'agrivoltaico rappresenta una soluzione integrata per promuovere l'autosufficienza energetica sostenibile e allo stesso tempo lo sviluppo agricolo, proteggere il territorio e valorizzare il paesaggio.

Gli impianti agrivoltaici sono impianti fotovoltaici che consentono di preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione, garantendo lo sfruttamento ottimale e simultaneo delle risorse della terra e dell'energia solare.

L'impianto agrivoltaico innovativo prevede:

- soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli elevati da terra e rotazione dei moduli stessi in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione;
- la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto dell'installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Chi può accedere alle agevolazioni del D.M. Agrivoltaico

Il decreto in esame si rivolge principalmente ai seguenti beneficiari:

- agricoltori e imprenditori agricoli, che possono partecipare sia come individui, sia sotto forma di società o cooperative agricole. Inoltre, sono ammesse associazioni temporanee di imprese costituite da due o più imprenditori agricoli e/o società agricole, cooperative agricole, e simili;
- associazioni temporanee di imprese composte da almeno un soggetto operante nel settore agricolo, come definito nella categoria precedente.

D.M. Agrivoltaico: quali interventi sono agevolati

Possono accedere agli incentivi previsti dal D.M. Agrivoltaico i sistemi agrivoltaici con impianti di produzione di energia elettrica:

- di nuova costruzione;
- di potenza nominale superiore a 1 kW.

Per l'accesso alle procedure di selezione delle iniziative è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti accettato in via definitiva il preventivo di connessione alla rete elettrica dell'impianto agrivoltaico.

Prima di inoltrare la richiesta di iscrizione ai Registri e/o alle Aste è necessario effettuare la registrazione dell'impianto sul sistema di gestione delle anagrafiche uniche degli impianti di produzione – nel seguito GAUDI – e ottenerne la validazione da parte del Gestore di Rete.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm – DNSH).

Agrivoltaico 2024: le spese ammesse

L'allegato 3 del Decreto Agrivoltaico elenca le seguenti tipologie di spese ammesse per l'agrivoltaico innovativo:

- a. realizzazione di impianti agrivoltaici avanzati (moduli fotovoltaici, inverter strutture per il montaggio dei moduli, sistemi elettromeccanici di orientamento moduli, componentistica elettrica);
- b. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- c. attrezzature per il sistema di monitoraggio previsto dalle Linee Guida CREA-GSE, ivi inclusi l'acquisto o l'acquisizione di programmi informativi funzionali alla gestione dell'impianto;
- d. connessione alla rete elettrica nazionale;
- e. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- f. acquisto, trasporto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- g. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- h. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- i. direzioni lavori, sicurezza, assistenza giornaliera e contabilità lavori;
- j. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo.

Le spese di cui alle lettere da g) a l) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Quali requisiti progettuali sono richiesti per accedere ai contributi dell'Agrivoltaico 2024

Superficie minima destinata all'attività agricola

È necessario che la superficie minima destinata all'attività agricola/pastorale, nell'ambito del sistema agrivoltaico, risulti pari almeno al 70% della superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot).

Altezza dei moduli

L'altezza minima dei moduli costituenti l'impianto rispetto al suolo deve essere determinata al fine di consentire la continuità delle attività agricole e/o zootecniche anche al di sotto dei moduli fotovoltaici e rispettare, in ogni caso, i valori minimi indicati di seguito:

- 1,3 metri nel caso di svolgimento di attività zootecnica nell'ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 1,3 metri nel caso di impianti agrivoltaici che prevedono l'installazione di moduli fotovoltaici in posizione verticale fissa;

- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività colturale nell'ambito del sistema agrivoltaico (tale valore di altezza minima è determinato per consentire l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione);
- 2,1 metri nel caso di svolgimento di attività mista, colturale e zootecnica, nell'ambito del medesimo sistema agrivoltaico.

Producibilità elettrica minima

È necessario che la produzione elettrica specifica dell'impianto agrivoltaico avanzato, FVagri, risulti non inferiore al 60% della producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento, FVstandard ubicato nello stesso sito.

La producibilità dell'impianto di riferimento è da calcolare considerando un impianto fotovoltaico di riferimento, collocato nello stesso sito dell'impianto agrivoltaico, caratterizzato da moduli con efficienza 20% su supporti fissi orientati a Sud e inclinati con un angolo pari alla latitudine meno 10 gradi.

Requisiti dei componenti d'impianto

Per la realizzazione degli impianti possono essere impiegati esclusivamente componenti di nuova costruzione, mai impiegati in altri impianti, realizzati secondo la regola dell'arte (Legge 186/1968).

Requisiti dei moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati devono essere testati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso.

Requisiti dei sistemi di accumulo

I Soggetti Richiedenti possono installare sistemi di accumulo in conformità alla disciplina di settore e alle configurazioni previste dalla regolazione di riferimento.

Requisiti di monitoraggio previsti dal D.M. Agrivoltaico

Gli impianti che accedono al meccanismo di supporto devono prevedere la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare la continuità dell'attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.

Normativa di riferimento

La normativa di riferimento per questi impianti è il D.Lgs. 8/11/2021 n. 199 di "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" la direttiva RED II.

Le caratteristiche minime ed i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito "agrivoltaico" sono contenute nelle linee guida per gli impianti agrivoltaici pubblicata dal MASE.

Quali contributi sono previsti dal D.M. Agrivoltaico

Il decreto prevede:

- un contributo a fondo perduto nella misura massima del 40% dei costi ammissibili;
- una tariffa incentivante a valere sulla quota di energia elettrica netta immessa in rete. Per la concessione di contributi in conto capitale sono utilizzate le risorse finanziarie pari a oltre un miliardo di euro attribuite all'Investimento 1.1 (Sviluppo agro-voltaico) appartenente alla Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), del PNRR.

Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi in conto esercizio secondo le seguenti modalità:

- FEED IN TARIFF (anche tariffa Fissa Omnicomprensiva o TFO). Per gli impianti di potenza non superiore a 200 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell'energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. In questi casi, l'energia immessa in rete non incentivata viene remunerata a prezzi di mercato. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l'applicazione del regime seguente.
- DIFFERENZIALE PREZZO FEED IN PREMIUM (o Incentivo). Per gli impianti di potenza superiore a 200 kW, l'energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato.

In questi casi, il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo del mercato del giorno prima determinato nel periodo rilevante delle transazioni e nella zona di mercato in cui è localizzato l'impianto e nel caso in cui tale differenza:

1. sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;

2. risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti.

Agrivoltaico 2024: come accedere all'incentivo

Sono previste due distinte tipologie di procedure per la selezione delle iniziative:

- l'iscrizione in appositi Registri: le procedure di registro sono riservate alle iniziative di operatori del settore agricolo nell'ambito delle quali siano realizzati impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW;
- la partecipazione a procedure competitive di Aste: le procedure competitive sono riservate ad impianti di qualsiasi potenza realizzati da imprenditori agricoli e loro aggregazioni, o associazioni temporanee di impresa che includono almeno un imprenditore agricolo.

Le procedure di Aste e Registri si svolgono in forma telematica; a ciascuna tipologia di procedura, Registri/Aste, indetta corrisponde:

- un bando (avviso pubblico);
- un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
- una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall'art. 7 del D.M. Agrivoltaico;
- un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.

Il bando disciplina, per ciascuna tipologia di procedura (Aste/Registri) i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione, nonché l'indicazione del contingente di potenza disponibile. La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni.

La richiesta di iscrizione alle procedure, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Agrivoltaico.

È previsto un unico periodo di presentazione delle istanze di partecipazione, Aste e Registri, a partire dal giorno 4 giugno 2024 alle ore 12:00 fino al giorno 2 settembre 2024 alle ore 12:00 e le richieste di partecipazione potranno essere presentate, esclusivamente per via telematica mediante il portale dedicato disponibile sul sito del GSE.

Link di riferimento: <https://www.mase.gov.it/sites/default/files/Dm%20Agrivoltaico%20Firmato.pdf>

COMUNITÀ ENERGETICHE (CER)

Vademecum ANCI per i Comuni

Con l'entrata in vigore del Decreto CACER, ogni Comune può ridurre e razionalizzare i costi legati al consumo di energia facendo ricorso ad una delle configurazioni di autoconsumo, a seconda che l'obiettivo sia quello di agire in forma individuale, oppure di avviare sul territorio un percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza finalizzato alla costituzione di una o più CER.

Per scegliere e pianificare le configurazioni più in linea con le esigenze dell'Amministrazione è comunque importante avviare una ricognizione degli asset e degli spazi pubblici e privati vocati alla realizzazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili.

Inoltre, è importante sviluppare una solida conoscenza delle opportunità offerte dalla normativa di riferimento, inclusi i contributi pubblici per interventi complementari allo sviluppo dell'autoconsumo, quali gli incentivi previsti dal Conto Termico per l'efficientamento e l'elettrificazione dei consumi negli edifici pubblici.

ANCI, in collaborazione con il GSE, ha realizzato il vademecum per i comuni "Autoconsumo Individuale a Distanza e Comunità di Energia Rinnovabile" allo scopo di fornire, con linguaggio chiaro, semplice e immediato, informazioni in merito ai meccanismi di sostegno previsti per le Pubbliche Amministrazioni, e a favore delle comunità locali, nell'ambito delle Configurazioni per l'autoconsumo diffuso.

In questo articolo trovi una sintesi del vademecum e il documento PDF disponibile per il download gratuito.

Autoconsumo e CER: le opportunità per i Comuni

Con il decreto CACER gli spazi comunali potenzialmente utili all'installazione di nuovi impianti a fonti rinnovabili possono essere valorizzati in base ad un ventaglio di possibilità:

- autoconsumatore individuale a distanza che utilizzano la rete di distribuzione, configurazione utile a valorizzare aree e superfici comunali anche lontano dai principali centri di consumo dell'ente locale, spesso localizzati in aree vincolate come i centri storici;
- gruppo di autoconsumatori, utilizzabili dove una o più utenze comunali siano ubicate all'interno di un edificio o condominio in cui siano presenti altri clienti finali/produttori diversi dal Comune, come nel caso di un edificio misto pubblico-privato con più utenze;
- comunità di energia rinnovabile, che prevedono il coinvolgimento di diversi altri clienti finali e/o produttori del territorio

L'autoconsumo individuale a distanza ha un impatto compensativo sui costi energetici degli enti locali e, insieme all'autoconsumo fisico, ha un impatto diretto sul contenimento della bolletta energetica del Comune, utile ad alleggerire il bilancio dagli oneri energetici e a liberare risorse per finalità diverse. I gruppi di autoconsumatori e le comunità di energia rinnovabile sono un'opportunità per gli Enti che non dispongano di risorse e/o di un patrimonio utile allo sviluppo di propri impianti da fonti rinnovabili, cosicché possano partecipare come consumatori ai benefici generati dalle configurazioni.

Come scegliere la configurazione di autoconsumo

Per scegliere e pianificare le configurazioni più in linea con le esigenze dell'Amministrazione, è comunque importante avviare una ricognizione degli asset e degli spazi pubblici e privati vocati alla realizzazione di impianti a fonti energetiche rinnovabili.

Per inserire l'autoconsumo diffuso nella programmazione, è opportuno raccogliere in modo strutturato diverse tipologie di dati, utili ad orientare le scelte:

- un inventario del proprio patrimonio edilizio, completo delle caratteristiche di ciascun immobile e dei consumi elettrici e termici, comprese le superfici potenzialmente in grado di ospitare impianti fotovoltaici;
- un inventario dei propri asset infrastrutturali (impianti di illuminazione, sistemi di pompaggio, colonnine di ricarica, CED, etc.), completo di una ricognizione dello stato tecnologico e dei consumi elettrici e termici;
- un quadro statistico quanto più completo possibile dei consumi elettrici e termici del territorio, aggregato per tipologia di utenza (cittadini o imprese) e, nel rispetto della privacy degli utenti, aggregato per unità territoriali amministrative minime (quartiere, circoscrizioni, frazioni etc.);
- un quadro degli impianti di produzione da fonti rinnovabili presenti sul territorio con relativa tipologia e potenza, desumibile anche dalla partecipazione alle attività di autorizzazione energetica e alla gestione delle autorizzazioni edilizie;
- un quadro dei programmi di sviluppo delle infrastrutture di rete, elettrica e gas, rispetto ai quali i Comuni hanno compiti autorizzativi;
- un quadro delle aree potenzialmente "idonee" ai fini dell'installazione di rinnovabili presenti sul territorio, in coerenza con la disciplina nazionale e regionale vigente.

Sulla base di quei dati è possibile sviluppare una diagnostica energetica sullo stato dei propri asset ed effettuare un'analisi delle strutture pubbliche dal punto di vista elettrico e termico, e definire un masterplan degli investimenti necessari basato su una corretta analisi costi/benefici:

- analisi qualitativa e quantitativa dei consumi energetici a carico del proprio bilancio;
- edifici e asset energivori il cui efficientamento è prioritario;
- superfici che possono essere valutate come risorsa per installare impianti e produrre energia rinnovabile per il proprio fabbisogno e/o per il fabbisogno del territorio.

A tal fine, ANCI metterà a disposizione un kit, che si integra con le check-list per l'individuazione delle superfici utili all'installazione di impianti fotovoltaici allegate al vademecum e consente al Comune di effettuare, con proprie risorse interne e una minima cognizione tecnica, un primo percorso di diagnostica energetica.

Come elaborare il masterplan degli investimenti

In sintesi, un masterplan deve prevedere l'elaborazione di studi di fattibilità basati sulla diagnostica che tengano conto di:

- interventi di efficientamento realizzabili sul patrimonio e sugli asset, a partire dagli edifici e dai servizi maggiormente energivori, inclusa l'introduzione di tecnologie di building automation, abbinati a interventi di produzione/autoproduzione di energia, per elettrificare i consumi relativi a riscaldamento e ACS;
- stima del fabbisogno energetico prospettico dell'ente, in virtù di possibili usi finali decarbonizzabili, come ad esempio, la mobilità, la flotta TPL e la ricarica di altri veicoli, a partire da quelli utilizzati per i servizi pubblici;
- possibili benefici dell'autoconsumo fisico e virtuale alla luce della disponibilità di superfici e aree pubbliche vocate allo sviluppo di impianti a fonti rinnovabili.

Comuni e Autoconsumo

Per i Comuni che optano per l'autoconsumo e quindi sull'avvio di investimenti per la valorizzazione energetica del patrimonio comunale e la realizzazione di impianti, l'ANCI fornisce nel vademecum istruzioni su:

- localizzazione degli impianti e reperimento delle risorse;
- realizzazione e manutenzione degli impianti;
- incentivi per l'autoconsumo individuale a distanza e qualifica GSE;
- contrattualizzazione degli impianti e contabilizzazione a bilancio.

Comuni e CER: percorsi, strategie e ruoli

Oltre ad operare come autoconsumatore individuale, il Comune può avviare uno o più percorsi partecipati con la cittadinanza finalizzati alla realizzazione di configurazioni di autoconsumo collettivo. La configurazione di maggior interesse per gli enti locali è la comunità di energia rinnovabile (CER), rispetto alla quale il Comune può scegliere di ricoprire uno o più dei seguenti ruoli:

- creare le condizioni di contesto e regole favorevoli all'autoconsumo diffuso a partire dai propri strumenti di pianificazione settoriali e urbanistici;
- informare e sensibilizzare a più livelli gli attori del territorio, con azioni diversificate e anche basate su modelli di sussidiarietà orizzontale, ad esempio, mediante la creazione di sportelli energia dedicati e attingendo alle competenze sviluppate degli organismi istituzionali e imprese operanti sul territorio per agevolare il processo di costituzione della CER;
- mettere a disposizione superfici vocate alla realizzazione di impianti e/o impianti già realizzati per favorire l'aggregazione di comunità energetiche;
- favorire l'organizzazione della cittadinanza in comunità, coinvolgendola fin dalle fasi iniziali, rendendo il processo di formazione ed evoluzione della CER quanto più aperto e inclusivo possibile;
- selezionare partner tecnici tramite il ricorso a procedure a evidenza pubblica o altri strumenti di collaborazione tra pubblico e privato, previsti dalla disciplina vigente, in grado di garantire una opportuna pubblicità e partecipazione del pubblico.

Il Comune può:

- proporsi come soggetto abilitante, rimuovendo gli eventuali ostacoli alla realizzazione di impianti sul proprio territorio dovuti alla stratificazione di atti amministrativi e normativi;
- essere un soggetto promotore e contribuire in modo ulteriormente proattivo alla costituzione di Comunità energetiche mettendo a disposizione i propri asset;
- scegliere di aderire a una o più comunità già costituite o costituende sul proprio territorio, promosse da associazioni di cittadini, altre istituzioni pubbliche e/o società partecipate, stakeholder locali;
- essere aggregatore di una CER Comuni e CER: la checklist dell'ANCI

Il vademecum offre una check-list per gli amministratori locali interessati a promuovere una o più CER di iniziativa comunale basandosi sull'esperienza dei Comuni italiani che hanno già realizzato una CER e ne approfondisce le fasi operative fondamentali:

- pianificazione;
- programmazione;
- scelta del partner tecnico;
- progettazione;
- coinvolgimento dei partecipanti;
- creazione del soggetto giuridico;
- realizzazione degli impianti e gestione.

Comuni e CER: statuto e forma giuridica

Per la costituzione di una CER è importante redigere lo statuto che dovrà essere strutturato in modo tale da includere almeno 2 membri o soci che partecipano come clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti, ognuno collegato a un'utenza di consumo e a un impianto di produzione.

Le norme di riferimento non impongono una determinata forma giuridica, ma sono tutte coerenti nel prescrivere obiettivi e caratteristiche essenziali che indirizzano alla scelta e circoscrivono il campo. Lo Statuto o l'atto costitutivo di una CER regolarmente costituita deve avere i seguenti elementi essenziali:

- l'oggetto sociale primario della comunità è la fornitura di benefici ambientali, economici o sociali alla comunità stessa o alle aree locali in cui opera, non mirando a ottenere profitti finanziari;
- la comunità è autonoma e accetta partecipanti in modo volontario, purché le imprese siano PMI e la partecipazione alla comunità non costituisca la loro attività commerciale o industriale principale;
- il diritto di ingresso è riconosciuto per tutti coloro che possiedono i requisiti indicati dalle norme;
- le condizioni economiche di ingresso e partecipazione (es. quote associative) non eccessivamente gravose;
- i membri o soci mantengono i diritti di cliente finale, incluso il diritto di recesso in ogni momento fatto salvo il pagamento, preconcordato, di oneri per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, comunque equi e proporzionati;
- un soggetto delegato – il referente – sarà il responsabile della gestione dell'energia condivisa;
- eventuali fondi eccedentari rispetto alla tariffa base di energia condivisa saranno destinati ai consumatori non aziendali o utilizzati per scopi sociali che beneficiano dei territori in cui sono collocati gli impianti di condivisione.

Prima di scoprire come costituire una comunità energetica rinnovabile è opportuno chiarire alcuni aspetti fondamentali su:

1. referente;
2. produttore;
3. clienti finali;
4. punti di connessione.

Comuni e CER: i casi studio

Il Vademecum dell'ANCI riporta 2 casi studio di esperienze di creazione di una CER, una per ciascuna forma giuridica.

Comuni e CER: piramide per la decarbonizzazione negli edifici pubblici

In appendice, il vademecum ANCI sintetizza le priorità che l'ente territoriale deve tenere a mente per decarbonizzare i consumi energetici dei propri edifici pubblici secondo obiettivi di breve periodo, con la finalità di contribuire alle riflessioni dei singoli Comuni e degli enti territoriali nel momento in cui si apprestano a scegliere le azioni e realizzare tutte le attività necessarie alla decarbonizzazione, in particolare:

- consumare meno – eliminare sprechi;
- contratti verdi – stipulare nuovi contratti di energia certificata “verde” consentendo un azzeramento immediato delle emissioni dei consumi elettrici;
- elettrificazione tattica – installare pompe di calore che possono essere efficacemente utilizzate per il riscaldamento invernale;
- fotovoltaico – installazioni predisposte per le CACER;
- riqualificazione profonda – interventi per ridurre le dispersioni termiche dell'edificio;
- autoconsumo collettivo – configurazione comunità energetiche rinnovabili

Linkdiriferimento: https://www.anci.it/wp-content/uploads/CACER_Vademecum_ANCI-240412-corretto-stampa.pdf

GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI GRANDI DIMENSIONI SONO BENI IMMOBILI

Sentenza Corte di Cassazione N. 6840/2024

La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla classificazione degli impianti fotovoltaici come beni mobili o immobili ai fini fiscali. La sentenza n. 6840/2024 ha respinto il ricorso di una società contro l'Agenzia delle Entrate, confermando che un impianto fotovoltaico di grandi dimensioni, imbullonato al suolo e ancorato ad una struttura di sostegno, costituisce un bene immobile.

Gli impianti fotovoltaici costituiscono un argomento sempre più sentito in tempi attuali di fame energetica da soddisfare attraverso fonti rinnovabili che siano solidali alla necessità urgente di maggiore rispetto per l'ambiente. Prepararsi quindi agli scenari immediatamente futuri dell'evoluzione di tali impianti, soprattutto di quelli fotovoltaici, per una ottimale e buona progettazione, anche dagli inevitabili risvolti in ambito giuridico e fiscale, è essenziale.

Impianto fotovoltaico: quando costituisce bene immobile soggetto a tassazione?

La controversia del caso proposto dalla Suprema Corte riguardava la liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali relative all'acquisto da parte di una s.r.l. dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di un impianto fotovoltaico. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riducendo il valore di avviamento dell'impianto fotovoltaico oggetto della cessione ma confermando la classificazione dell'impianto come bene immobile.

In particolare si trattava di un impianto:

- costituito da 4.544 moduli installati su due lotti di terreno adiacenti estesi per 18.500 m² e 20.000 m²;
- imbullonato al suolo ed ancorato in una struttura di sostegno.

La società contestava la sentenza in Cassazione sulla qualificazione dell'impianto come bene immobile. Infatti per la s.r.l.:

- si sarebbe trattato di un impianto facilmente rimovibile ed installabile in altro luogo, quindi non integrato al terreno cui accede;
- in base all'art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, che distingue ai fini della determinazione delle tariffe incentivanti tra impianti "integrati con caratteristiche di edificio" e altri impianti, l'impianto in esame sarebbe rientrato nella seconda categoria e quindi non sarebbe stato da considerarsi un bene immobile;
- la classificazione catastale dell'impianto, effettuata ai fini incentivanti, sarebbe stata irrilevante ai fini della qualificazione fiscale come bene mobile o immobile.

In sintesi, la società sosteneva che, essendo l'impianto fotovoltaico facilmente spostabile e non integrato al terreno, non poteva essere considerato un bene immobile indipendentemente dalla sua classificazione catastale, effettuata peraltro per scopi diversi dalla qualificazione fiscale.

Per la Cassazione l'impianto fotovoltaico di dimensioni non trascurabili che risulti tutt'uno con il suolo sul quale si appoggia, è da considerarsi bene immobile

Gli ermellini evidenziano che:

- i giudici di merito hanno accertato in fatto che l'impianto fotovoltaico in questione, oltre ad essere di grandi dimensioni, era imbullonato al suolo ed ancorato ad una struttura di sostegno, costituendo quindi parte integrante del terreno cui accedeva;
- in relazione alle caratteristiche accertate del bene, non è decisiva la classificazione operata dall'art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007 ai fini della determinazione delle tariffe incentivanti per la produzione di energia fotovoltaica. Infatti, tale distinzione è stata effettuata per scopi diversi dalla qualificazione fiscale dell'impianto come bene mobile o immobile.

La Cassazione ha richiamato, infine, l'orientamento consolidato dell'Agenzia del Territorio e della stessa giurisprudenza di legittimità, sulla corretta classificazione e determinazione della rendita catastale delle centrali elettriche a pannelli fotovoltaici:

- con risoluzione n. 3 del 6 novembre 2008, l'Agenzia del Territorio ha ritenuto di poter fare riferimento per analogia alla prassi consolidata e suffragata anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 616824/2006) in merito alle turbine delle centrali elettriche;
- l'Agenzia si è riferita in modo specifico agli impianti fotovoltaici di grande potenza (parchi fotovol-

- taici) realizzati per produrre energia da immettere nella rete elettrica nazionale per la vendita;
- tali impianti, unitamente all'immobile su cui insistono, costituirebbero un'unità immobiliare a sé stante, autonomamente censita in catasto, nella cui rendita occorre tener conto anche dei pannelli fotovoltaici;
 - diversamente, non avrebbero autonoma rilevanza catastale, e costituirebbero semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di fabbricato ove sono stati collocati impianti di produzione di energia aventi modesta potenza e destinati tendenzialmente ai consumi domestici.

In sintesi, gli impianti fotovoltaici di grande potenza, unitamente al terreno su cui insistono, costituiscono un'unità immobiliare autonomamente censibile in catasto, con rendita determinata tenendo conto anche dei pannelli.

La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione dei giudici di merito, ritenendo che l'impianto fotovoltaico in questione, in ragione delle sue caratteristiche di grandi dimensioni e di integrazione al terreno, dovesse essere qualificato come bene immobile ai fini fiscali, a prescindere dalla classificazione operata per scopi diversi come la determinazione delle tariffe incentivanti.

Link di riferimento: https://www.energiaitalia.news/wp-content/uploads/2024/05/20240314_snciv@s50@a2024@n06840@tS.clean_.pdf

TESTO UNICO FONTI RINNOVABILI

Bozza Decreto – Giugno 2024

L'obiettivo è semplificare tutte le procedure burocratiche legate all'impiego degli impianti alimentati da Fonti di Energie Rinnovabili (FER) mediante un unico testo normativo primario.

Testo Unico sulle Rinnovabili: cos'è e cosa prevede

Il Testo Unico sulle Rinnovabili, in linea con la direttiva RepowerEU, si propone di unificare in un unico corpo normativo tutte le disposizioni concernenti l'impiego delle energie rinnovabili, superando la frammentazione normativa attuale.

Un passo cruciale verso la semplificazione amministrativa, la razionalizzazione e l'armonizzazione delle procedure di autorizzazione, destinato a sbloccare il pieno potenziale delle fonti energetiche sostenibili nel contesto italiano.

Il Testo Unico per le Rinnovabili assume la forma di un testo legislativo primario, che concentra e sintetizza tutte le regolamentazioni relative alle energie rinnovabili, sostituendo così la molteplicità di leggi esistenti su questo tema.

I regimi amministrativi previsti dal Testo Unico sulle Rinnovabili

Il Testo unico sulle rinnovabili definisce i regimi amministrativi:

- per la costruzione ed esercizio degli impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili;
- per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti;
- per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.

Sono previsti tre regimi di autorizzazione:

- attività libera;
- procedura abilitativa semplificata (PAS);
- autorizzazione unica (AU).

Il Testo unico individua gli interventi realizzabili rispettivamente secondo i tre regimi prospettati in appositi Allegati non ancora disponibili.

Rinnovabili in attività libera

La realizzazione degli interventi in attività libera non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

Se gli interventi insistono su aree o immobili vincolati, serve il previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si esprime entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di autorizzazione.

Qualora l'autorità non si esprima entro questo termine perentorio, l'autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace.

Fanno eccezione gli interventi realizzati in materiali della tradizione locale oppure non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, per i quali tale autorizzazione non sarà necessaria anche in presenza di vincoli paesaggistici.

La procedura abilitativa semplificata (PAS)

Per la realizzazione di alcune tipologie di interventi (indicate nell'Allegato B, ancora non disponibile) si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS).

In questo caso, il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un modello unico digitalizzato, il progetto corredato:

- a. delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente alla realizzazione degli interventi;
- b. della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa interessata dagli interventi;
- c. delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
- d. degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete e, e) nei casi in cui sussistano vincoli, degli elaborati tecnici occorrenti all'adozione dei relativi atti di assenso.

Per la PAS vige il silenzio-assenso. Infatti, qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.

Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni.

In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.

Autorizzazione unica

Gli interventi di cui all'Allegato C sono invece soggetti al procedimento autorizzatorio unico, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.Lgs. 152/2006. All'istanza sono allegati la documentazione e gli elaborati progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale. L'Autorizzazione unica dovrà essere presentata, a seconda dei casi, alla regione competente, alla provincia delegata, o al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE). Anche in questo caso il proponente dovrà usare la piattaforma SUER. La procedura per l'autorizzazione unica prevede l'indizione di una conferenza di servizi, da concludere entro un termine massimo di 120 giorni.

Cos'è la piattaforma SUER

La digitalizzazione delle procedure amministrative si basa sull'impiego della "piattaforma SUER", la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 199/2021.

Nelle more dell'operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della documentazione relativi agli interventi in attività libera e di procedura abilitativa semplificata avviene mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.

Testo Unico sulle Rinnovabili: testo della bozza in PDF

Di seguito forniamo la bozza disponibile del "Testo unico di semplificazione normativa dei procedimenti concernenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118"

Link di riferimento: <https://www.certifico.com/impianti/361-news-impianti/22041-rinnovabili-2024-decreto-fer-2#:~:text=Rinnovabili%202024%3A%20Decreto%20FER%202%20%2F%20Bozza%20DM%20al%2004.06.2024&text=Il%2004%20giugno%202024%2C%20la,di%20esercizio%2C%20il%20cosiddetto%20FER2.>



FISCALE

FISCALE

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI

Guida fiscale 2024 – Agenzia delle Entrate

Il mondo del Superbonus e dei bonus edilizi ha subito negli ultimi anni più di 40 cambiamenti normativi.

Rimodulazioni, décalage, riduzione delle agevolazioni e dei tetti di spesa, stop alla cessione del credito: dopo tante limitazioni ha ancora senso iniziare nuovi lavori edilizi facendo affidamento alle agevolazioni fiscali in vigore?

Scopri cosa si può ancora fare con i bonus edilizi alla luce delle ultime novità. Leggi l'articolo e scarica le guide fiscali 2024 alle agevolazioni edilizie in detrazione a cura dell'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 2024

La maxi-detrazione, meglio conosciuta come Superbonus, nel corso degli anni si è mutata in diverse misure, difatti essa è passata da una maxi-detrazione del 110%, al 90% solo in alcuni casi specifici fino al 31 dicembre 2023, passando al 70% nel 2024 e fino ad arrivare al 65% dal primo gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Il Superbonus 2024 agevola diversi interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, alcuni sono trainanti e consentono un accesso diretto alla detrazione fiscale, altri trainati e usufruiscono del Superbonus solo se eseguiti insieme a uno dei primi.

Scopri di più sul Superbonus 2024 nel nostro approfondimento e scarica la guida fiscale 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Ecobonus 2024

Prevede detrazioni fiscali per interventi di miglioramento dell'efficienza energetica su tutti i tipi di immobili, con particolare attenzione all'adozione di tecnologie basate sulle fonti rinnovabili di energia. Il bonus fa parte della famiglia ordinaria disciplinata dall'art. 16-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) e consente, in via transitoria per il 2024, un'agevolazione del 50%/65% per un importo massimo agevolabile di 96mila euro, da ripartire anch'esso in 10 quote annuali di pari importo.

La "versione SuperEcobonus" (detrazione del 70% nel 2024 e del 65% nel 2025) è riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari.

Scopri di più sull'Ecobonus 2024 nel nostro approfondimento e scarica la guida fiscale 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Sismabonus 2024

Prevede agevolazioni per interventi antisismici, con particolare attenzione alla sicurezza statica degli edifici, inclusi quelli situati nei centri storici. La detrazione è valida fino al 31 dicembre 2024 e varia a seconda della classe sismica migliorata. A regime prevede una detrazione del 36% per le spese documentate, con un importo massimo ammissibile di 48mila euro per unità immobiliare, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Nel 2024, è previsto un massimo di spesa di 96mila euro per unità immobiliare. Se gli interventi non comportano alcun miglioramento di classe sismica, la detrazione è del 50%; con abbassamento di una classe di rischio, la detrazione è del 70%; se il passaggio è di due classi di rischio inferiori, la detrazione sale all'80%.

Mentre, per gli interventi sulle parti comuni di condomini nelle zone sismiche 1-2-3, avviati dopo il 1° gennaio 2017, che comportano una riduzione del rischio sismico, la detrazione è del 75% per un passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell'85% per un passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione Supersismabonus (anche in questo caso riservata a condomini ed edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari) copre le spese sostenute fino al 2025 nella misura del 70% nel 2024 e del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025.

Tuttavia è importante ricordare che il D.L. 39/2024 meglio conosciuto come decreto Superbonus ha limitato istituito un fondo da 35 milioni di euro per il 2025 destinato agli interventi di riqualificazione energetica e strutturale su immobili danneggiati da eventi sismici dal primo aprile 2009 come Emilia-Romagna, Ischia, Molise, Calabria e Basilicata nel 2025.

Bonus Ristrutturazione 2024

La detrazione per la ristrutturazione edilizia, a regime del 36% fino a 48mila euro, è innalzata nel 2024 al 50% con 96mila euro. Per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche si può arrivare fino al 75% delle spese sostenute.

Bonus Mobili 2024

Prevede una detrazione fiscale per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica elevata, collegati a interventi di recupero edilizio, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è del 50% delle spese sostenute e calcolata su un totale non superiore a 5.000 € per l'anno 2024.

Bonus Verde 2024

Consiste in una detrazione del 36% ed è limitata a un massimo di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo delle spese documentate sostenute negli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Possono beneficiare del Bonus Verde i contribuenti che possiedono o detengono l'immobile oggetto degli interventi, non necessariamente il proprietario, ma anche il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, il comodatario, il locatario, i soci di cooperative e gli imprenditori individuali. Anche i familiari conviventi, i coniugi separati, i conviventi e i promissari acquirenti che soddisfano determinate condizioni possono usufruire della detrazione.

Scopri di più sul Bonus verde 2024 nel nostro approfondimento e scarica la guida fiscale 2024 dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus edilizi: cosa cambia con il D.L. 39/2024

Il mondo dell'edilizia è in attesa di una revisione complessiva del sistema delle agevolazioni.

Il D.L. 39/2024 fornisce già alcune indicazioni sul nuovo corso, sancendo la fine della fase della moneta fiscale e riportando tutte le agevolazioni su un periodo di ammortamento più esteso, integrato nella dichiarazione dei redditi.



LL.PP.

LL.PP.

CODICE CONTRATTI PUBBLICI - PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - parere n. 2459 del 17/04/2024

Nomina del coordinatore della sicurezza ai sensi dell'art.114, comma 41, del D.Lgs. 31/03/2023 n.362 ("Codice dei contratti pubblici").

Più precisamente, si domandava se – per lavori non superiori al milione di euro – il coordinatore della sicurezza debba coincidere col direttore dei lavori, oppure se l'interpretazione da seguire sia quella per cui "sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori".

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre distinguere.

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, vi è un preciso obbligo di nominare – quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – un soggetto diverso dal direttore dei lavori.

Per i lavori sotto 1 milione, vi può essere coincidenza delle funzioni nella persona del direttore dei lavori, purché quest'ultimo sia in possesso dei requisiti previsti in tema di sicurezza.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



U-DC/24

Circ. CNI n. 178/XX Sess./2024

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte degli
Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: Codice dei contratti pubblici – procedure di aggiudicazione – art.114 decreto legislativo 31/03/2023 n.36 – Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti - nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – per lavori di importo non superiore a 1 milione di euro – corretta interpretazione – **parere Servizio Supporto Giuridico MIT datato 17/04/2024, codice 2459** – sotto 1 milione di euro, possibile coincidenza tra direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione – sopra 1 milione di euro, necessità di nominare una figura *ad hoc* - trasmissione

Con la presente si trasmette in allegato il **parere del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2459 del 17/04/2024**, in tema di nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'**art.114, comma 4¹**, del **decreto legislativo 31/03/2023 n.36²** ("*Codice dei contratti pubblici*"), in quanto di particolare interesse per tutti i professionisti.

Al Servizio Supporto Giuridico del MIT era stata richiesta la corretta interpretazione da dare al disposto della norma del Codice dei contratti pubblici citata³, laddove si afferma che "nel caso

¹ E non comma 14 come riportato, a causa di un refuso, nel documento allegato.

² Si riporta di seguito il **comma 4 dell'art.114 del d.lgs. n.36/2023**: "Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia."

³ Avente per rubrica: "*Direzione dei lavori e dell'esecuzione dei contratti*".

di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro”, il direttore dei lavori “svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.”⁴.

Più precisamente, si domandava se – per lavori non superiori al milione di euro – il coordinatore della sicurezza *debba* coincidere col direttore dei lavori, oppure se l’interpretazione da seguire sia quella per cui “sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori”.

Adesso il Servizio Supporto Giuridico è intervenuto, fornendo una risposta che sarà di grande ausilio per gli operatori del settore.

Secondo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti occorre distinguere.

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, vi è un preciso **obbligo di nominare** – quale coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva – **un soggetto diverso dal direttore dei lavori**.

Mentre, per i lavori sotto 1 milione, **vi può essere coincidenza delle funzioni nella persona del direttore dei lavori**, purché quest’ultimo sia in possesso dei requisiti previsti in tema di sicurezza.

Questa conclusione è avvalorata dalla *Relazione illustrativa* al Codice dei contratti pubblici, dove è precisato che la nomina di una apposita figura quale coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per lavori sopra la soglia del milione di euro, si giustifica con *l’importanza di tali funzioni*.

Si rimanda comunque alla lettura dell’autorevole parere allegato.

Si invitano i destinatari della presente circolare a realizzarne la più ampia diffusione nel proprio ambito territoriale.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



⁴ Sul presupposto che il direttore dei lavori sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza. Qualora invece egli non li possieda, spetterà alla stazione appaltante designare allo scopo “almeno un direttore operativo”, in possesso dei requisiti di legge (*ivi*).

ALLEGATO:

- Parere Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, codice id. 2459 del 17/04/2024.

MC1405Circ

Quesito del Servizio Supporto Giuridico

Codice identificativo: 2459

Data emissione: 17/04/2024

Argomenti: **Procedure di aggiudicazione**Oggetto: **Art. 114 comma 14 D.Lgs. 36/2023 affidamento direzione lavori e CSE**

Quesito: Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ad un unico professionista; l'importo dei lavori da realizzare è maggiore ad euro 1.000.000. L'articolo 114, comma 14 del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. 36/2023, recita testualmente: "4. Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.[...]". Da una prima interpretazione, sembrerebbe che nel caso di lavori non superiori ad un milione di euro il coordinatore della sicurezza "deve" coincidere con il direttore dei lavori, mentre per lavori superiori è facoltà della stazione appaltante affidare al direttore dei lavori anche il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze). Vi chiediamo se tale interpretazione è corretta oppure se il comma 14 dell'articolo 114 vada interpretato nel senso che, sopra la soglia del milione di euro, il coordinatore della sicurezza non può coincidere con il direttore dei lavori.

Risposta aggiornata

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l'obbligo (e non una mera facoltà) di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori. Sotto 1 milione può procedere il direttore lavori purché in possesso dei requisiti in materia di sicurezza. La interpretazione corretta è la seconda. In tal senso è la Relazione Illustrativa al Codice, ove – alla p. 165 – si legge che “nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l'importanza di tali funzioni se ne è limitata l'attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un'apposita figura ai sensi dell'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (...)”.



SICUREZZA

PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE)

Guida INAIL 2024

Nel settore delle costruzioni, le piattaforme di lavoro elevabili sono strumenti di fondamentale importanza per garantire la sicurezza sul lavoro.

L'articolo 7 comma 11 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prescrive che le attrezzature di lavoro elencate nell'allegato VII al medesimo decreto, tra le quali le piattaforme di lavoro elevabili, siano sottoposte a verifiche periodiche volte a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

A questo tema INAIL ha pubblicato un quaderno dal titolo “Piattaforme di Lavoro elevabili

– Confronto tra la EN 280:2013+A1:2015 e la EN 280-1:2022

Il focus dell'INAIL è basato sul confronto tra la norma EN 280:2013+A1:2015 (che sarà ritirata il 2 febbraio 2025) e la EN 280-1:2022 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 2 agosto 2023) che rivela importanti evoluzioni nel campo delle piattaforme di lavoro elevabili (PLE).

La struttura del documento si basa su tabelle che mettono in parallelo le parti delle due versioni di norma, evidenziando le modifiche sostanziali e formali per rendere il testo più chiaro e interpretabile. Facciamo una rapida sintesi del quaderno INAIL, disponibile per il Quali sono le applicazioni più comuni delle piattaforme di lavoro elevabili?

Le piattaforme di lavoro elevabili (PLE) sono utilizzate in una vasta gamma di settori e applicazioni. Alcune delle applicazioni più comuni delle piattaforme di lavoro elevabili includono:

- edilizia e costruzioni: le PLE sono ampiamente impiegate nel settore edile per consentire l'accesso sicuro a zone in altezza durante lavori di costruzione, manutenzione e ristrutturazione;
- manutenzione industriale: le piattaforme di lavoro elevabili sono utilizzate per eseguire operazioni di manutenzione su macchinari industriali, impianti e strutture in ambienti industriali;
- installazioni elettriche e idrauliche: nei settori dell'elettricità e dell'idraulica, le PLE consentono agli operatori di raggiungere facilmente punti di lavoro in altezza per installare, riparare o ispezionare impianti e cablaggi;
- pulizia e manutenzione degli edifici: le piattaforme di lavoro elevabili sono utilizzate per la pulizia e la manutenzione di edifici, finestre, facciate e strutture esterne;
- eventi e spettacoli: nell'ambito degli eventi e degli spettacoli, le PLE vengono impiegate per allestire palchi, installare luci e strutture scenografiche in altezza;
- agricoltura: in agricoltura, le piattaforme di lavoro elevabili sono utilizzate per la potatura degli alberi, la raccolta dei frutti e altre attività agricole in altezza;
- ispezioni e sorveglianza: le PLE sono impiegate per condurre ispezioni e sorveglianza in ambienti industriali, infrastrutture, ponti, torri e altre strutture ad altezza elevata;
- riparazioni e manutenzione di veicoli: nei settori dell'automotive e dei trasporti, le piattaforme di lavoro elevabili consentono di effettuare riparazioni e manutenzioni su veicoli pesanti e mezzi di trasporto.

Queste sono solo alcune delle applicazioni più comuni delle piattaforme di lavoro elevabili, che dimostrano la loro versatilità e importanza in diversi settori lavorativi.

Piattaforme di Lavoro elevabili: le norme di sicurezza

Le diverse versioni della norma EN 280 (recepita in italiano attraverso la UNI EN 280-1:2022 “Piattaforme di lavoro mobili elevabili – Parte 1: Calcoli per la progettazione – Criteri di stabilità – Costruzione – Sicurezza – Esami e prove”) armonizzata alla direttiva macchine per le PLE, rappresentano il punto di riferimento per la sicurezza di queste macchine nel tempo. La normativa definisce i requisiti

essenziali di sicurezza e tutela della salute, offrendo linee guida dettagliate per garantire la conformità e la sicurezza nell'utilizzo delle PLE.

Ruolo delle norme armonizzate

Le norme armonizzate, come la EN 280-1:2022, diventano il minimo livello di sicurezza atteso per un dato prodotto, conferendo presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza. Tuttavia, i fabbricanti possono adottare soluzioni tecniche diverse, purché dimostrino che mantengono un livello di sicurezza equivalente a quello della norma armonizzata.

Focus sulla sicurezza degli operatori

La norma EN 280-1:2022 si concentra sulla salvaguardia degli operatori, specialmente in situazioni di guasto della macchina o malessere dell'operatore. Si richiede maggiore consapevolezza da parte degli operatori nell'utilizzo delle PLE, sottolineando l'importanza della formazione per garantire la piena dimestichezza con l'attrezzatura e la gestione delle situazioni critiche.

Applicazione delle normative in Italia

In Italia, le PLE sono considerate particolarmente pericolose, e il legislatore impone controlli e verifiche periodiche condotte da enti terzi per garantire la sicurezza. La norma EN 280 diventa un punto di riferimento anche per i verificatori, che devono accertare lo stato di conservazione, efficienza e conformità delle PLE.

Conclusioni

Le normative sulle piattaforme di lavoro elevabili svolgono un ruolo cruciale nella garanzia della sicurezza sul lavoro. Il confronto dettagliato tra la EN 280:2013+A1:2015 e la EN 280-1:2022 evidenzia le evoluzioni normative e l'importanza della formazione degli operatori per assicurare un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Link di riferimento: <https://www.inail.it/portale/it.html>

REQUISITI DELLE PISCINE DOMESTICHE

Aggiornamento Norma UNI EN 16582-1:2021

Le belle giornate di sole cominciano ad imperversare, le temperature salgono e cresce in noi il pensiero che rimanda a fresche immersioni nell'elemento principe dei nostri bisogni: l'acqua. Il mare sarebbe la soluzione più immediata a soddisfare questo desiderio, ma non tutti possono raggiungerlo per i più disparati motivi, ed allora chi almeno abbia la fortuna di possedere un giardino, anche non grande, potrebbe pensare di installarvi una piscina, ma non senza preoccuparsi dei criteri di sicurezza per goderne appieno senza incidenti!

Per questo motivo, la commissione dell'UNI "Impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi" ha lavorato per adottare la norma EN 16582 parte 1 anche nella lingua italiana. Oggi parliamo, quindi, della:

- UNI EN 16582-1:2021 "Piscine domestiche – Parte 1: Requisiti generali inclusi i metodi di sicurezza e di prova"

La UNI EN 16582-1:2021 sui requisiti generali e metodi di sicurezza e di prova delle piscine domestiche

Il documento in questione stabilisce i requisiti generali di sicurezza e qualità, insieme ai metodi di prova per le piscine domestiche, che includono:

- piscine interrate;
- fuori terra;
- incassate;

insieme alla loro installazione, accessori e mezzi di accesso.

Inoltre, questi requisiti, quando applicati a tipologie specifiche di piscine, sono integrati o modificati dalle norme specifiche pubblicate come parti aggiuntive della norma. Pertanto, considerando l'esistenza di tali norme specifiche, è consigliabile non utilizzare la norma generale in modo isolato.

Gli utilizzatori della UNI EN 16582-1 possono trovarsi:

- in una relazione impresa-consumatore (B-to-C), come nel caso di costruttori, installatori, rivenditori;
- in una relazione impresa-impresa (B-to-B), come per fabbricanti, fornitori, distributori.

La sicurezza dei prodotti è fondamentale per la sicurezza dei consumatori e quindi la norma considera aspetti fondamentali come:

- i requisiti di sicurezza e prestazione del prodotto;
- la costruzione e installazione sicure;
- l'utilizzo sicuro che potrebbe includere avvertenze per i consumatori, come ad esempio non lasciare i bambini non presidiati nella piscina.

È importante anche prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali, in linea con la CEN Guide 4, come ad esempio ridurre al minimo lo spreco d'acqua.

All'interno della UNI EN 16582 parte 1 sono riportati i seguenti riferimenti normativi:

- EN 350-2 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno – Durabilità naturale del legno massiccio – Parte 2: Guida alla durabilità naturale e alla trattabilità di specie legnose selezionate di importanza in Europa;
- EN 351-1 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno massiccio trattato con conservanti – Parte 1: Classificazione della penetrazione e ritenzione dei conservanti;
- EN 335 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno – Classi d'uso: definizioni, applicazione al legno massiccio e ai prodotti a base di legno;
- EN 460 Durabilità del legno e dei prodotti a base di legno – Durabilità naturale del legno massiccio – Guida ai requisiti di durabilità del legno da utilizzare nelle classi di pericolo;
- EN 1990 Eurocodice – Fondamenti della progettazione strutturale;
- EN 14843 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo – Scale;
- EN 16713-3 Piscine domestiche – Sistemi idrici – Parte 3: Trattamento delle acque – Requisiti;
- HO 60364-7-702 Impianti elettrici a bassa tensione – Parte 7-702: Requisiti per installazioni o luoghi speciali – Piscine e fontane;
- EN ISO 1461 Rivestimenti zincati a caldo su articoli fabbricati in ferro e acciaio – Specifiche e metodi di prova;
- EN ISO 4628-2 Pitture e vernici – Valutazione del degrado dei rivestimenti – Designazione della quantità e dimensione dei difetti e dell'intensità dei cambiamenti uniformi nell'aspetto – Parte 2: Valutazione del grado di formazione di bolle;
- EN ISO 4628-3 Pitture e vernici – Valutazione del degrado dei rivestimenti – Designazione della quantità e dimensione dei difetti e dell'intensità dei cambiamenti uniformi nell'aspetto – Parte 3: Valutazione del grado di ruggine;
- EN ISO 9227 Prove di corrosione in atmosfere artificiali – Prove in nebbia salina;
- CEN/TS 16165 Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonali – Metodi di valutazione.

Link di riferimento: <https://www.blogpiscine.com/normativa-piscine-private-pubblicata-nuova-uni-en-16582/>

TESTO UNICO SICUREZZA (VERSIONE 2024)

D.Lgs. N° 81/2008 versione 3.01

Il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) definisce tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro; rappresenta un vero e proprio Codice della salute e della sicurezza sul lavoro ed una guida indispensabile per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei vari luoghi di lavoro e all'interno dei cantieri.

Il D.Lgs. 81/08 è stato emanato nel 2008 e ha subito, nel corso degli anni, notevoli modifiche ed integrazioni.

Cosa dice il D.Lgs. 81/08?

Il D.Lgs. 81/08, anche definito Testo Unico sulla Sicurezza, è una norma di rango primario che contiene tutta la disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. 81/08 prevede una serie di norme e prescrizioni da seguire per garantire i corretti livelli di sicurezza e salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro.

Il testo unico sulla sicurezza contiene inoltre le disposizioni in materia penale e di procedura penale,

l'uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro da utilizzare, la corretta movimentazione manuale dei carichi, il corretto utilizzo delle sostanze pericolose ed esplosive. Infine, definisce i criteri per la corretta analisi e valutazione dei rischi.

Quali sono gli obiettivi del Testo Unico sulla Sicurezza?

Il Testo Unico sulla Sicurezza contiene disposizioni volte a garantire la salute sicurezza dei lavoratori, mettendo il datore di lavoro nelle condizioni di poter valutare correttamente i rischi e mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre a livello accettabile i rischi nei luoghi di lavoro.

Una delle finalità principali è la valutazione del rischio, con la conseguente redazione del DVR (documento di valutazione dei rischi), obbligo indelegabile in capo dal datore di lavoro.

Nel caso di lavori in cantiere edile, sin dalla fase di progetto è necessario predisporre il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) ad opera del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, mentre le imprese dovranno redigere apposito POS (piano operativo di sicurezza).

Testo Unico sulla Sicurezza: gli ultimi aggiornamenti

Aprile 2024: D.L. 19/2024

Il D.L. 19/2024, meglio conosciuto come “decreto PNRR 4” e convertito con la Legge 56/2024, contiene importanti novità in materia di sicurezza.

Una di queste riguarda direttamente il Testo Unico sulla Sicurezza. L'art. 29, comma 19, del decreto:

- modifica l'art. 27,
- aggiorna gli artt. 90 (comma 9) e 157 (comma 1 lett. c))
- aggiunge l'allegato I-bis al Testo Unico sulla Sicurezza. La novità principale riguarda la patente a punti nei cantieri.

Il D.M. 20/09/2023 stabilisce la rivalutazione delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/08, nonché da atti aventi forza di legge, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%.

SPETTACOLI DAL VIVO

Circolare Dipartimento Pubblica Sicurezza n. 15015 del 07-05-2024

Il D.L. n. 215/23 ha prorogato al 31 dicembre 2024 il regime di semplificazione che regola le specifiche tipologie di pubblici intrattenimenti, quali il teatro, la musica, la danza, i musical e le proiezioni cinematografiche, caratterizzate da un massimo di 2.000 partecipanti e da una circoscritta durata dell'evento, precisamente dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente.

La circolare chiarisce che la disposizione **NON SI APPLICA** alle discoteche ed ai locali da ballo. Inoltre il regime di semplificazione è riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente), mentre sono da escludersi dal campo di applicazione della norma gli eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

In questi casi il Sindaco rilascia la licenza di esercizio dopo aver acquisito il parere della Commissione di vigilanza sui Locali di pubblico spettacolo.

La circolare è pubblicata sul sito web di Accademia Polizia



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIG.RI PREFETTI LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO
PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE ROMA

Direzione Centrale per la Prevenzione
e la Sicurezza tecnica

OGGETTO: Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all'art. 38-bis
del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e
successive modificazioni – Indicazioni.





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

1. Premessa

Come è noto, con circolare n. 557/PAS/U/008485/12000.A(1) in data 11 luglio 2023, avente ad oggetto “Rafforzamento delle misure a favore del circuito legale del divertimento”, è stata richiamata l’attenzione delle SS.LL. sulle attività dedicate all’intrattenimento e sul relativo regime giuridico, la cui osservanza garantisce l’applicazione di un quadro di regole certe, a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche.

Sul tema il Gabinetto del Ministro è intervenuto anche di recente con l’atto di indirizzo prot. N. 0033626 del 17 aprile scorso, richiamando l’attenzione delle S.S.L.L. sulla necessità di un approccio sistemico e condiviso anche con le Associazioni di categoria, al fine di contrastare ogni possibile forma di organizzazione illegale di spettacoli e intrattenimenti pubblici che rischia di pregiudicare interessi giuridicamente rilevanti, non circoscritti solo alla sicurezza e all’incolumità pubbliche, ma anche alla libertà di concorrenza sul mercato.

Su indicazione del medesimo Ufficio di Gabinetto questo Ufficio centrale ha anche riattivato il Tavolo tecnico previsto dall’Intesa programmatica del 2019, aperto alla partecipazione delle Associazioni rappresentative dei gestori dei locali da ballo e delle discoteche, allo scopo di “intercettare” i bisogni della categoria, fortemente penalizzata dalle misure restrittive varate in occasione dell’emergenza pandemica da COVID-19 e, conseguentemente, modulare gli strumenti di intervento.

Uno dei temi più avvertiti – che, come già rappresentato nella direttiva dell’11 luglio 2023, è potenzialmente foriero di rilevanti rischi per le esigenze della sicurezza e dell’incolumità pubbliche e arreca considerevoli danni economici agli operatori “virtuosi” – è quello dell’abusivismo.

In tale contesto si vuol richiamare l’attenzione su un fenomeno – segnalato dalle Associazioni di categoria – connesso all’applicazione dell’art. 38-bis del decreto-legge n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.

2. L’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.

Come è noto, nel corso degli ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia SARS COVID-19, sono stati posti in essere specifici interventi volti a favorire la ripresa economica in diversi settori di attività, tra cui anche quello culturale, considerevolmente provato dalle misure restrittive imposte dall’emergenza sanitaria.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

In particolare, è stato varato l'art. 38-*bis* del D.L. n. 76/2020, il quale, originariamente, prevedeva, in via sperimentale, fino al 31.12.2021, che – fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del Regolamento di esecuzione al TULPS – per gli spettacoli dal vivo che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 23.00, destinati ad un massimo di 1000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito, con esclusione dei casi previsti, dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall'interessato al Suap o ufficio analogo competente per territorio.

La norma è stata oggetto di diversi interventi di modifica, volti a prorogare la sperimentazione del regime semplificato nonché ad ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero dei partecipanti.

Da ultimo, con l'art. 7, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, il regime semplificato della SCIA è stato prorogato al 31 dicembre 2024 per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti.

La *ratio* della disposizione è volta, come detto, a favorire la ripresa del settore, senza pregiudizio alle esigenze di sicurezza e incolumità, tenuto conto del relativo ambito di applicazione, che è limitato a specifiche e circoscritte fattispecie di pubblici intrattenimenti (che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche), caratterizzate sia da un numero individuato di partecipanti (massimo 2000 partecipanti), sia da una circoscritta durata temporale dell'evento (dalle ore 8.00 alle ore 1.00 del giorno seguente)

E' stata, invece, segnalata un'applicazione distorta e strumentale del citato art. 38-*bis* del D.L. n. 76/2020.

In sostanza, taluni operatori economici del settore interpreterebbero il termine "danza" in maniera impropria, facendovi rientrare anche l'attività della discoteca e del locale da ballo, laddove, al contrario, il pubblico non assiste in maniera passiva allo spettacolo di danza, ma è esso stesso soggetto attivo del ballo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

E' evidente che la semplificazione del regime giuridico, introdotta dal citato art. 38-*bis* del D.L. n. 76/2020, se applicata al comparto delle discoteche e delle sale da ballo, è potenzialmente in grado di pregiudicare gli interessi primari della sicurezza e dell'incolumità pubbliche, in quanto verrebbe inevitabilmente meno il complesso sistema di presidio dettato per gli spettacoli e intrattenimenti pubblici dal combinato disposto degli artt. 68,69 e 80 del TULPS.

Oltre al segnalato profilo critico, concernente la "sicurezza" dell'evento, sicuramente preminente, si pone anche un tema di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, a scapito degli operatori "virtuosi" che agiscono nel rispetto delle regole.

Diventa, allora, utile riepilogare gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall'art.38-*bis* del d. l. n. 76 del 2020, solo in presenza dei quali è possibile sostituire la licenza con la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241:

1. **tipologia dell'evento:** *specifiche e circoscritte fattispecie di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, nonché le proiezioni cinematografiche, ove il pubblico assiste allo spettacolo in maniera passiva, all'interno di strutture allestite in spazi per il corretto stazionamento a tutela della pubblica incolumità.*
2. **dimensioni dell'evento:** *massimo 2000 partecipanti;*
3. **durata dell'evento:** *orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente.*

Quest'ultimo elemento, di fondamentale importanza, deve correttamente intendersi come riferito ad un unico evento, la cui durata è compresa nell'arco di tempo indicato dalla norma (8.00 – 1.00 del giorno seguente); diversamente sono da escludersi dal campo di applicazione della norma eventi che si protraggono per più giorni, seppure articolati in spettacoli conclusi ogni giorno entro le ore 1.00 del giorno seguente.

Così come la presentazione di una SCIA allo Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP), ogni qual volta scadono le ore 1.00 del giorno seguente, con l'intento di segnalare ogni volta un nuovo evento (trattasi, invece, dello stesso evento), rappresenta un mero espediente, volto ad eludere l'applicazione del regime giuridico ordinario e, con esso, le verifiche e i controlli di natura tecnica affidati all'organo di vigilanza.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Rassegnati detti elementi, utili a definire il campo di applicazione della norma di cui all'art. 38-*bis*, e, conseguentemente, ad orientare le attività di controllo ai fini del contrasto a fenomeni di abusivismo, si coglie anche l'occasione per ribadire l'orientamento consolidato di questo Dipartimento in ordine al regime giuridico degli spettacoli di trattenimento musicali o danzanti svolti in un pubblico esercizio autorizzato ex art. 86 TULPS.

Come già precisato in passato, non tutte le attività di intrattenimento allestite in un pubblico esercizio sono soggette al regime di cui agli artt. 68, 69 e 80 TULPS, con il conseguente parere della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Infatti, devono ritenersi esenti dal sistema autorizzatorio che discende da tali articoli gli spettacoli e/o trattenimenti musicali e/o danzanti allestiti in occasione di singole e specifiche ricorrenze (es. festa dell'ultimo dell'anno), sempreché rappresentino un'attività meramente accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande, già oggetto di autonoma licenza.

Sono, pertanto, considerati esenti dalla disciplina dei pubblici spettacoli e dai controlli delle Commissioni di vigilanza quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi, senza l'apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione in locali di pubblico spettacolo.

Ove, invece, siano prevalenti le caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo, pertanto, allo svolgimento dell'esibizione artistica programmata e all'accoglimento prolungato dei clienti (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, allestimenti di apposite sale, allestimenti scenici, richiamo di ampio pubblico oltre la normale attività di somministrazione di alimenti e bevande, pagamento di un biglietto di ingresso, cadenza saltuaria ma ricorrente, ecc.) e, quindi, tali da non potersi considerare attività occasionale e complementare rispetto a quella della somministrazione di alimenti e bevande, sono applicabili le richiamate disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento di esecuzione previste per gli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Sul quadro così delineato e sulla necessità di mettere in campo ogni sforzo possibile, finalizzato a contrastare fenomeni di abusivismo nel settore dell'organizzazione di spettacoli e trattenimenti pubblici, soprattutto in vista dell'approssimarsi della stagione estiva, i Sig.ri Prefetti vorranno sensibilizzare, anche nel corso di apposite sedute del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Pubblica, le Forze di Polizia ai fini dell'attivazione di specifici servizi di controllo volti a verificare il rispetto della disciplina vigente in materia.

3. Applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 100 del TULPS.

Sul fronte dell'applicazione della misura inibitoria di cui all'art. 100 del TULPS, si torna a richiamare l'attenzione dei Sig.ri Questori ad una più attenta osservanza degli orientamenti interpretativi resi da questo Dipartimento con l'atto di indirizzo n. 557/PAS/U/010024/12000.A(1) del 17 luglio 2019, con particolare riferimento alle "situazioni indice" ivi enucleate e all'applicazione, laddove compatibile, dei principi e degli istituti della partecipazione al procedimento amministrativo *ex lege* n. 241/1990.

L'osservanza delle *regulae iuris*, ricavate dalla giurisprudenza amministrativa più recente, e degli istituti della partecipazione procedimentale, qualora non ostino situazioni di assoluta urgenza di adottare il provvedimento *ex art.* 100 TULPS, consentiranno di coniugare le esigenze di prevenzione generale dei reati con l'evoluzione dei modelli di azione amministrativa, tendente, sempre più, a far leva sul criterio dell'auto-responsabilità di cittadini e imprese.

L'interlocuzione riavviata da questo Dipartimento con le Associazioni di categoria ha confermato l'esigenza, già espressa nell'atto di indirizzo richiamato in premessa, di potenziare, a fini di prevenzione dei fenomeni di illegalità, il sistema di collaborazione pubblico-privato di cui, peraltro, è espressione l'art. 21-*bis* del decreto 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.

Nelle more delle Linee Guida preannunciate dal Gabinetto del Ministro, previste dal citato art. 21-*bis*, potranno, sin d'ora, essere favorite quelle iniziative in sede locale volte a realizzare una maggiore responsabilizzazione dell'esercente come, ad esempio, l'impegno ad installare sistemi di video-sorveglianza del locale, l'istituzione del "referente per la sicurezza", quale punto di contatto con le Forze di polizia, o, ancora, l'impegno delle Associazioni a promuovere adeguate campagne di sensibilizzazione e formazione del personale impiegato nell'ampio *genus* degli esercizi pubblici.

§§§§§§§§§§



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Nel confidare nella consueta collaborazione delle S.S.L.L., si rappresenta che il dipendente Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni chiarimento ritenuto necessario.

Si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Mannella



URBANISTICA

URBANISTICA

MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO

I comuni interessati sono:

Dongo - Ponte Lambro - Cermenate - Anzano del Parco - Figino Serenza - Valmorea - Bellagio

URBANISTICA

RIF. N. 181 – 17.05.2024

AIROLDI/aa

MODIFICHE AGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COMO

ADOTTATI

COMUNE DI DONGO

Si rende noto che il Consiglio comunale, con propria deliberazione n. 5 del 21 marzo 2024, esecutiva ai sensi di legge, ha adottato la variante generale al Piano di Governo del Territorio (PGT), aggiornamento componente geologica idrogeologica e sismica.

La deliberazione di adozione ed i relativi atti ed elaborati saranno depositati in libera visione al pubblico dall'8 maggio al 7 giugno 2024 presso la Segreteria Comunale e pubblicati nel sito istituzionale www.comune.dongo.co.it nella sezione PGT.

Le eventuali osservazioni dovranno essere comunicate al Protocollo Generale del Comune nei 30 giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito. Poiché il termine scade in giorno festivo (7 luglio 2024) lo stesso si ritiene prorogato al primo giorno seguente non festivo e cioè all'8 luglio 2024. Il termine di presentazione delle osservazioni è perentorio. Le osservazioni che perverranno oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione (*BURL n. 19 dell'8 maggio 2024*).

COMUNE DI PONTE LAMBRO

Si comunica che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16 aprile 2024 è stata adottata la variante al Piano del Governo del Territorio (PGT) del documento di aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica, del Piano Urbano dei Sottoservizi (PUGSS) e del Piano di Zonizzazione Acustica.

I relativi atti sono depositati presso il Comune e pubblicati sul sito istituzionale dal 15 maggio 2024, in libera visione al pubblico e per la durata di 30 giorni consecutivi.

Durante il periodo di pubblicazione chiunque sia interessato ha la facoltà di prendere visione degli atti depositati e, entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il deposito, può presentare eventuali osservazioni redatte in carta libera con le seguenti modalità:

1. mezzo PEC al seguente indirizzo: comune.pontelambro@pec.provincia.como.it, allegando copia di documento di identità in corso di validità ed utilizzando il modulo presente nel portale;
2. con consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo comunale.

Il termine ultimo per la presentazione delle osservazioni è il 14 luglio 2024 alle ore 12:00 (*BURL n. 20 del 15 maggio 2024*).

APPROVATI

COMUNE DI CERMENATE

Si avvisa che con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 6 dicembre 2023 è stato definitivamente approvato il nuovo PGT.

Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse (*BURL n. 19 dell'8 maggio 2024*).

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 13 febbraio 2024 è stata definitivamente approvata la correzione di errori materiali/rettifica degli atti del PGT.

Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse (*BURL n. 20 del 15 maggio 2024*).

URBANISTICA

COMUNE DI FIGINO SERENZA

Si rende noto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 23 aprile 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva l'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica (P.C.A.) comunale al fine di renderlo coerente con le previsioni del nuovo strumento di pianificazione comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23 aprile 2024, efficace a termini di legge.

La deliberazione sopraccitata e gli atti costituenti l'Aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica comunale sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune ed anche pubblicati sul sito istituzionale all'indirizzo web www.comune.figinoserenza.co.it sezione «Amministrazione Trasparente» sotto-sezione «Pianificazione e governo del territorio» (BURL n. 20 del 15 maggio 2024).

COMUNE DI VALMOREA

Si comunica che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 9 giugno 2023 è stato definitivamente approvato il nuovo Documento di Piano.

Gli atti sono depositati presso la Segreteria comunale per consentire la libera visione a chiunque ne abbia interesse (BURL n. 20 del 15 maggio 2024).

AVVIO PROCEDURE P.G.T.

COMUNE DI BELLAGIO

Si rende noto che con deliberazione della Giunta comunale n. 100 del 4 aprile 2024 è stato avviato il procedimento per la redazione del nuovo Piano del Governo del Territorio (PGT) e relativa procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Chiunque abbia interesse a presentare suggerimenti o proposte potrà inoltrare istanza, in duplice copia in carta semplice, entro le ore 12.00 del giorno 31 luglio 2024, al Protocollo del Comune oppure via posta certificata all'indirizzo: comune.bellagio.co@halleycert.it (BURL n. 18 del 2 maggio 2024).

È possibile seguire gli aggiornamenti e le attività di ANCE Como anche sui profili social dedicati.

Facebook: <https://www.facebook.com/people/Ance-Como/100031883726282/>

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/ance-como>

Instagram: <https://www.instagram.com/ancecomo/>

COMUNE DI COMO - COMUNICAZIONE RELATIVA ALLE VEPA

L'Ufficio paesaggio del Comune di Como sottolinea che gli interventi riguardanti più unità immobiliari riferite ad uno stesso complesso/stabile/fabbricato dovranno sempre essere coordinati adottando/replicando la medesima soluzione, in ordine a disegno, materiali, finiture e colore.



SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE DELLA
MOBILITA' - VERDE - PARCHI E GIARDINI

UFFICIO PAESAGGIO

Spettabili

Ordine degli Architetti
oappc.como@archiworldpec.it

Ordine degli Ingegneri
ordine.como@ingpec.eu

Collegio dei Geometri
collegio.como@geopec.it

Ordine dei Periti Edili
ordinedicomo@pec.cnpi.it

Associazione Nazionale Amministratori
Condominiali e Immobiliari
anaci.como@anaci.it

OGGETTO: Comunicazione relativa all'installazione di Vetrate Panoramiche Amovibili (VEPA).

La legge 142/2022 (legge di conversione del D.L. 115/2022 cd. "Decreto Aiuti bis") ha inserito, all'art. 33-quater, fra gli interventi eseguibili senza alcun titolo abilitativo, anche la possibilità di realizzare/installare le vetrate panoramiche amovibili cd. VEPA. La norma, in vigore dal 22 settembre 2022, integra in questo modo l'art. 6 del D.P.R. 380/2001 in tema di attività edilizia libera.

Preso atto che l'installazione delle VEPA, come previsto dall'art. 6 del TUE, resta comunque soggetta al rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e delle normative di settore, fra cui quella in tema di vincoli paesaggistici (D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali" e D.P.R. 31/2017 "Regolamento sull'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

Ritenuto che l'installazione delle vetrate panoramiche rientri nella fattispecie prevista dall'Allegato B, "elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato", al punto B.3 del D.P.R. 31/2017 "... realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze";

Ricordato peraltro che le aperture ed i serramenti costituiscono alcuni degli elementi principali di connotazione dell'edificato e del contesto paesaggistico/paesistico, DGR 9/2727 del 22/12/2012 - Categorie compatibili di trasformazione di cui al punto 2.5.6 schede degli elementi costitutivi del paesaggio, Appendice B;



SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – URBANISTICA - PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' - VERDE - PARCHI E GIARDINI

UFFICIO PAESAGGIO

Atteso quindi che alterare il “disegno” delle facciate mediante l’inserimento di nuovi elementi e/o la modifica di quelli esistenti e quindi la loro percezione, dovrebbe sempre conseguire un risultato congruente con le singole componenti e coerente con l’aspetto finale d’insieme del fabbricato, in modo da non alterare il quadro paesaggistico/paesistico di riferimento, si anticipa che gli interventi riguardanti più unità immobiliari riferite ad uno stesso complesso/stabile/fabbricato dovranno sempre essere coordinati adottando/replicando la medesima soluzione, in ordine a disegno, materiali, finiture e colore.

Si chiede di divulgare debitamente e portare a conoscenza dei rispettivi iscritti quanto sopra evidenziato.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Ferro

Firmato digitalmente da

ANTONIO FERRO

**CN = ANTONIO
FERRO
C = IT**

Per Informazioni
Referente: Arch. Giovanni Rho
Tel. 031/252498 - mail: rho.giovanni@comune.como.it
Istruttore tecnico Dott.ssa. Antonella Melchionna
Tel. 031/252498 - mail: melchionna.antonella@comune.como.it

Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e s.m.i.



VIGILI DEL FUOCO

VIGILI DEL FUOCO

REAZIONE AL FUOCO DI RIVESTIMENTI E PANNELLI IN LEGNO MASSICCIO

Regolamento Delegato (UE) 2024/1399 del 10 novembre 2023 (G.U.dell'UE del 22 maggio 2024)

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato il Regolamento relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei rivestimenti e dei pannelli in legno massiccio in relazione alla reazione al fuoco e che modifica la decisione 2006/213/CE.

Il nuovo regolamento sostituisce la tabella 2 dell'allegato della decisione 2006/213/CE, per i pannelli e i rivestimenti in legno massiccio.

Il regolamento 2024/1399 entrerà in vigore il 20 agosto 2024 ed sarà direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Link di riferimento: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401399

SISTEMI ANTINCENDIO AD HALON

Regolamento (UE) 2024/590 del 7 febbraio 2024 Gazzetta Ufficiale n. 29 del 15 aprile 2024, 2° Serie Speciale

E' stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009.

Il regolamento stabilisce all'art. 4 il divieto di produzione e di immissione sul mercato nonché l'uso di sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I.

In deroga all'articolo 4, gli halon, i sistemi di protezione antincendio e gli estintori che contengono halon possono essere immessi sul mercato e impiegati, oltre che per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, anche per USI CRITICI nei veicoli militari terrestri, sulle navi militari, nei sottomarini militari, sugli aeromobili, nei sistemi di comando e di comunicazione terrestri fondamentali per la sicurezza nazionale, secondo quanto stabilito dall'allegato V.

In tutti gli altri casi, sono vietati e smantellati i sistemi di protezione antincendio e gli estintori contenenti halon.

Il regolamento è entrato in vigore il 5 maggio 2024.

Link di riferimento: https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/unione_europea/3/pdfPaginato?numPagina=712&dataPubblicazioneGazzetta=20240415&numeroGazzetta=29&tipoSerie=S2&tipoSupplemento=-GU&numeroSupplemento=0&edizione=0&progressivo=0&elenco30giorni=false

CARATTERISTICHE LOCALI PER GRUPPI DI POMPAGGIO

UNI 11292

La UNI 11292 tratta le caratteristiche costruttive e funzionali dei locali destinati ad ospitare gruppi di pompaggio per impianti antincendio.

La norma specifica i requisiti costruttivi e funzionali minimi da soddisfare per realizzare locali tecnici adibiti all'installazione di gruppi di pompaggio per l'alimentazione idrica di impianti antincendio.

Cosa sono i gruppi di pompaggio antincendio?

Prima di addentrarci nel vivo della UNI, dobbiamo capire cosa sono i gruppi di pompaggio antincendio. I gruppi di pompaggio antincendio costituiscono un elemento essenziale per garantire l'efficacia e la sicurezza di un sistema antincendio. Questi dispositivi sono ideati per spingere grandi volumi di acqua o schiuma ad elevata pressione attraverso idranti e ugelli di distribuzione, con l'obiettivo di spegnere l'incendio nel minor tempo possibile.

Ubicazione dei locali per unità di pompaggio

I locali devono essere fuori terra o interrati e, in ordine di preferenza, di tipo:

- separato;
- in adiacenza;
- entro l'edificio protetto dall'impianto antincendio servito.

I locali fuori terra devono presentare il pavimento alla stessa quota del piano di riferimento o al di sopra di esso fino a 7,5 metri. I locali interrati devono essere posizionati con il pavimento del locale ad una profondità non maggiore di 7,5 m dal piano di riferimento. Inoltre possono presentare anche una maggiore profondità, ma non superiore ai 10 metri dal piano di riferimento e il terzo livello interrato. Non si possono realizzare locali interrati nelle aree a rischio inondazione e nelle zone esposte al rischio allagamento.

L'accesso deve essere sicuro sia per gli operatori sia per le squadre di soccorso. Deve essere sempre garantito l'accesso in caso di incendio nell'attività protetta dall'impianto per tutta la durata di funzionamento.

L'accesso al locale deve essere diretto e avvenire:

- da strada;
- da spazio coperto accessibile da strada, direttamente o eventualmente con un percorso protetto;
- da intercapedine antincendio ad uso esclusivo.

Caratteristiche dei locali per unità di pompaggio

I locali devono essere realizzati con prodotti ed elementi costruttivi aventi specifiche caratteristiche:

- il locale vicino o interno all'edificio protetto dall'impianto servito deve presentare strutture orizzontali e verticali, portanti e/o separanti del tipo R, REI, EI 60 rispettivamente e classe di reazione al fuoco non inferiore a A2-s1, d0;
- il locale isolato deve presentare strutture orizzontali e verticali portanti, almeno del tipo R60 ed elementi di tamponatura con prestazioni di reazione al fuoco non inferiori alla classe A2-s1, d0.

I locali appena elencati devono anche possedere un'area profonda almeno 3 metri permanentemente priva di materiali e vegetazione che potrebbero costituire pericolo di incendio. Per poter migliorare la luminosità, le pareti interne devono essere di un colore chiaro, meglio ancora se bianco.

Dimensione minime dei locali

I locali devono rispettare determinate dimensioni, tali da consentire gli interventi di installazione dell'unità di pompaggio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, in totale sicurezza per il personale. Nello specifico:

- l'altezza media deve essere di almeno 2,4 metri;
- l'altezza minima deve essere almeno di 2 metri, calcolata tenendo conto dell'ingombro degli impianti;
- l'altezza nello spazio di lavoro e lungo il percorso per raggiungerlo deve essere di almeno di 2,40 metri;
- lo spazio di lavoro deve essere di almeno 0,80 metri su almeno 3 lati di ogni unità di pompaggio.

Lo schema rappresenta i motori raffreddati a liquido con radiatore di cui:

- 1: griglia immissione aria;
- 2: serrande (se del caso);
- 3: griglia espulsione aria.

Caratteristiche tecniche dei locali

I locali devono avere caratteristiche tali da consentire sia la gestione in sicurezza delle unità di pompaggio durante la fase di funzionamento dell'impianto antincendio, sia la loro manutenzione.

L'impianto elettrico e le apparecchiature devono essere progettati e realizzati a regola d'arte in conformità alle regolamentazioni vigenti in materia e alle norme di buona tecnica applicabili, con componenti idonei al luogo di installazione.

Sistema di drenaggio

Il locale deve essere, inoltre, dotato di un sistema di drenaggio adeguatamente progettato per lo smaltimento di eventuali scarichi d'acqua. I pozzetti di drenaggio devono essere realizzati in modo da minimizzare il ristagno dell'acqua. La progettazione ed il collaudo del locale devono essere oggetto di specifica documentazione tecnica che attesta la conformità del locale alla legislazione vigente nonché alla regola d'arte. Il responsabile dell'attività deve avere cura di conservare la documentazione e di renderla disponibile per eventuali controlli dell'autorità competente.

La relazione tecnica di progetto deve includere la conferma che il locale sia stato progettato in conformità alla UNI 11292.

Documentazione di progetto

Il progetto deve contenere una serie di elementi, ove pertinenti:

- progetto architettonico e strutturale del locale con valutazione sismica, valutazione paesaggistica, ecc;
- progetto generale;
- impianto elettrico;
- impianto di riscaldamento;
- impianti di aerazione;
- impianto di drenaggio;
- impianto sprinkler;
- valutazione atex;
- staffaggi antisismici.

Documentazione di messa in funzione/collaudo

Documentazione tecnica, così come previsto dalla normativa, riferita ai seguenti elementi:

- impianto di riscaldamento;
- impianto di ventilazione;
- sistema delle pompe di sentina;
- impianto di illuminazione normale, di emergenza e di sicurezza;
- contropressione dei gas di scarico dei motori diesel;
- segnalazione a distanza degli allarmi;
- schema di flusso e della disposizione delle apparecchiature del gruppo da esporre nel locale;
- agibilità del locale;
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- conformità degli impianti;
- manuale d'uso e manutenzione con relative liste controllo;
- schemi dei quadri elettrici.



VARIE

VARIE

PROGETTI IN INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE

Sono 13 i progetti di norma sottoposti a inchiesta pubblica preliminare per due settimane, dal 15 al 29 giugno. Questi i temi al centro dei lavori delle commissioni tecniche.

Iniziamo con la commissione UNI/CT 010 – Commercio e il progetto UNI1614171 che specifica un metodo volumetrico per la determinazione dell'argento in un materiale considerato omogeneo. Questo metodo è destinato ad essere utilizzato come metodo di riferimento per la determinazione del titolo nelle leghe trattate nella UNI EN ISO 9202. Nasce dalla necessità di efficienza e precisione

garantendo l'accuratezza delle misurazioni nel settore della gioielleria e dei metalli preziosi. Adotta la ISO 13756:2024.

Passiamo alla commissione UNI/CT 014 – Documentazione e informazione che volge la sua attenzione a quattro progetti. Eccoli qui di seguito. Il primo, UNI1614172, specifica i requisiti per scatole e cartelle, fabbricate con materiali a base di cellulosa, da utilizzarsi per la conservazione a lungo termine di documenti su carta o pergamena. Si applica alle scatole in cartone liscio o ondulato e alle cartelle (faldoni) in carta o cartone. È anche applicabile ad altri tipi di contenitore per la conservazione a lungo termine, come custodie, astucci, tubi e buste in materiali a base di cellulosa. Sostituisce la UNI ISO 16245:2011.

Il secondo, UNI1614173, stabilisce le linee guida per lo scambio d'informazioni tra istituzioni che gestiscono beni culturali, quali musei, biblioteche e archivi. Lo scopo è lo scambio e l'integrazione di documentazione scientifica eterogenea relativa alle collezioni di tali istituzioni. Sostituisce la UNI ISO 21127:2015.

Il terzo, UNI1614134, presenta linee guida generali per tutte le fasi di un progetto di traduzione. Il suo scopo principale è garantire efficienza e qualità migliorando la comunicazione tra le parti coinvolte nel progetto di traduzione. Fornisce inoltre un quadro per lo sviluppo delle specifiche dei progetti di traduzione, quale base per richiedere, creare, gestire e valutare i progetti di traduzione. È applicabile a tutti i settori, inclusi quelli commerciali e governativi, e alle organizzazioni non profit. Adotta la ISO 11669:2024.

Il quarto, UNI1614135, specifica il modulo di sintassi e semantica (SynSem) del framework di markup lessicale (LMF), un metamodello per rappresentare i dati nei database lessicali monolingue e multilingue utilizzati con le applicazioni informatiche. Il modulo SynSem permette di descrivere le proprietà sintattiche e semantiche specifiche dei lessemi, nonché le complesse interazioni tra di essi. Adotta la ISO 24613-6:2024.

Procediamo con la commissione UNI/CT 042 – Sicurezza e il progetto UNI1614082. Il documento fornisce linee guida per le organizzazioni su come prevenire o controllare l'esposizione agli agenti infettivi sul posto di lavoro e gestire i rischi associati alle malattie infettive che presentino un rischio di gravi malattie o decessi e possono avere un impatto sulla salute, la sicurezza e il benessere dei lavoratori e di altre parti interessate; e presentino un rischio inferiore per la salute ma hanno un impatto significativo sull'organizzazione, sui suoi lavoratori e su altre parti interessate. È applicabile alle organizzazioni di tutte le dimensioni e settori. Adotta la ISO 45006:2023.

È la volta della commissione UNI/CT 044 – Salute – Tecnologie biomediche e diagnostiche e del progetto UNI1614107 che definisce un processo per identificare, valutare, controllare e monitorare i rischi associati a materiali biologici pericolosi. Adotta la ISO 35001:2019/Amd 1:2024.

E ancora la commissione UNI/CT 016 – Gestione per la qualità e metodi statistici propone due progetti. Vediamoli in dettaglio. Il primo, UNI1614114, specifica requisiti e fornisce una guida per stabilire, mettere in atto, mantenere, aggiornare e migliorare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione. Il sistema può essere a sé stante o integrato in un sistema di gestione complessivo. Adotta la ISO 37001:2016/Amd 1:2024.

Il secondo, UNI1614115, specifica i requisiti e fornisce linee guida per istituire, sviluppare, attuare, valutare, mantenere e migliorare un efficace sistema di gestione per la compliance all'interno di un'organizzazione. È applicabile a tutti i tipi di organizzazione indipendentemente da tipo, dimensione e natura delle relative attività, così come dal fatto che l'organizzazione stessa appartenga al settore pubblico, privato o al settore no-profit. Tutti i requisiti specificati nel documento, che fanno riferimento all'organismo di governo, si applicano all'alta direzione nei casi in cui l'organizzazione non disponga del suddetto organismo come funzione (organizzativa) separata. Adotta la ISO 37301:2021/Amd 1:2024. Continuiamo con l'ente federato UNI/CT 500 – Organo Tecnico UNINFO – Tecnologie Informatiche e loro applicazioni e il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano (quale coautore) che pongono attenzione al progetto UNI1614122. Questo documento specifica i requisiti che un'organizzazione deve soddisfare per definire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema di gestione dei servizi (SMS). I requisiti specificati nella norma comprendono la pianificazione, la progettazione, la migrazione, l'erogazione e il miglioramento dei servizi per soddisfare i requisiti del servizio e fornire un valore aggiunto. Nasce dalla necessità di agevolare le organizzazioni nel tener conto degli effetti dei cambiamenti climatici già nella definizione del campo di applicazione dei loro

sistemi di gestione, qualunque sia la disciplina che tali sistemi intercettano (qualità, ambiente, sicurezza, ecc.).

Passiamo all'ente federato UNI/CT 100 – CIG – Comitato Italiano Gas che volge il suo interesse a due progetti. Vediamoli in dettaglio. Il primo, UNI1614131, definisce le prescrizioni relative alla verifica del corretto funzionamento metrologico dei contatori elettronici il cui principio di misura è di tipo massico Coriolis, che consentono la misura dei volumi di gas e, in alcuni modelli, la conversione dei volumi di gas alle condizioni termodinamiche di riferimento e la registrazione di dati di misura.

Il secondo, UNI1614148, tratta i sistemi di misura – SdM – del gas e in particolare degli apparati di misurazione del gas su base oraria direttamente allacciati alla rete di trasporto. Si applica quindi agli SdM al servizio dei Punti di consegna e riconsegna allacciati alla rete di trasporto ed ai punti di misura degli impianti di produzione e/o distribuzione di biometano e/o ad altre applicazioni compatibili. Sostituisce la UNI 11629:2021.

Concludiamo con la commissione UNI/CT 038 – Responsabilità sociale delle organizzazioni e il progetto UNI1614163 che determina i requisiti e fornisce linee guida per stabilire, attuare, mantenere, riesaminare e migliorare un sistema efficace di gestione per la gestione della conoscenza nelle organizzazioni. Tutti i requisiti di questo documento sono applicabili a qualsiasi organizzazione, indipendentemente dal tipo o dalla dimensione, o dai prodotti e servizi forniti. Sostituisce la UNI ISO 30401:2019.

BICICLETTE IN SICUREZZA

Pubblicata la norma UNI EN ISO 4210

Per puro divertimento o come mezzo di spostamento anche per andare al lavoro la bicicletta è diventata indispensabile per molti individui. Ecco perché è fondamentale assicurare la sicurezza e la tutela degli utenti durante l'utilizzo. A questo proposito anche la normazione si è attivata. E' infatti la commissione impianti ed attrezzi sportivi e ricreativi che si è occupata di recente di tradurre anche in lingua italiana le parti 2, 3 e 4 della UNI ISO 4210. Vediamo di cosa si tratta più in dettaglio.

La parte 2, specifica i requisiti di sicurezza e di prestazione per la progettazione, l'assemblaggio e la prova di biciclette e gruppo componenti e stabilisce le linee guida per le istruzioni del fabbricante sul montaggio e le prove di tali biciclette. La norma si applica alle biciclette da ragazzo con altezza massima della sella maggiore o uguale a 635 mm. E minore di 750 mm, alle biciclette da città e da trekking alle mountain bike e biciclette da corsa con un'altezza della sella maggiore o uguale a 635 mm., includendo le biciclette pieghevoli. Le prove descritte nel documento sono state progettate per garantire la resistenza e la durabilità delle singole parti nonché della bicicletta nella sua interezza, richiedendo sempre alta qualità e considerazione degli aspetti di sicurezza dalla fase di progettazione in avanti. Le limitazioni d'uso della norma riguardano soltanto dei tipi speciali di biciclette, come ad esempio, quelle per le consegne, biciclette a sdraio, tandem, biciclette BMX e biciclette progettate ed attrezzate per l'utilizzo in applicazioni difficili quali le competizioni ufficiali, le acrobazie o le manovre acrobatiche aeree. Alcuni dei requisiti citati da questa parte della norma riguardano la tossicità – ogni elemento che entri in stretto contatto con il ciclista deve essere conforme ai regolamenti nazionali specifici dei prodotti per bambini – e i bordi affilati – quelli esposti che potrebbero entrare in contatto con le mani, le gambe, ecc. del ciclista durante il normale utilizzo, manipolazione e/o manutenzione non devono essere affilati, sbavati, rotti, laminati o trattati con tecniche paragonabili.

La parte 3 della norma specifica i metodi di prova comuni per la UNI EN ISO 4210-2 quali ad esempio le prove di frenata e di resistenza quelle riferite al parafrangente anteriore, i metodi prova su strada di una bicicletta completamente assemblata, la durabilità della marcatura, prove di fatica d'urto e della temperatura ambientale del materiale plastico. E' essenziale che il mezzo assemblato dimostri la sua integrità strutturale.

L'ultima parte, la 4, specifica i modi di prova di frenata per la UNI EN ISO 4210-2. Una parte dedicata interamente al sistema di frenata fondamentale per garantire l'incolumità dei ciclisti. Più nello specifico vengono testate le dimensioni di presa della leva del freno, la posizione della forza applicata (alla leva del freno), i gruppi dei ceppi e delle pastiglie dei freni, il sistema frenante manuale e a contropedale.

Link di riferimento: <https://store.uni.com/uni-en-iso-4210-2-2023>